

**Regolamenti Regionali n 000032 del 17/07/2001 (Boll. n 23 del 27/07/2001, parte Prima ,**  
**SEZIONE I )**

Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell'art. 5 LR 25/98 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto l'art. 5 della LR 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati" che prevede, tra l'altro, l'adozione da parte della Regione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni attribuite agli Enti Locali e per l'attività di controllo;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 649 del 18 giugno 2001 concernente "Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell'art. 5 LR 25/98 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali" con la quale è approvato il regolamento in oggetto, acquisiti i pareri del Comitato Tecnico della Programmazione di cui all'art. 26, comma 3, della LR 17 marzo 2000 n. 26, nonché dei Dipartimenti di cui all'art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26;

Vista la decisione n. 8 del 13 luglio 2001 con al quale la CCART. non ha riscontrato vizi di legittimità;

EMANA

il seguente Regolamento:

INDICE PER TITOLI ED ARTICOLI

Articolo 1 (Finalità)

TITOLO I

Gestione rifiuti

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 2 (Ambito oggettivo)

Articolo 3 (Norme generali)

Articolo 4 (Raccordo con la legge regionale sulla VIA)

CAPO II

## Procedure di autorizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti

- Articolo 5 (Istruttoria ed approvazione del progetto)
- Articolo 6 (Autorizzazione all'esercizio degli impianti)
- Articolo 7 (Varianti)
- Articolo 8 (Garanzie finanziarie)

### CAPO III

#### Autorizzazione per lo spandimento dei fanghi in agricoltura

- Articolo 9 (Disposizioni generali)
- Articolo 10 (Limiti quantitativi. Distanze minime)
- Articolo 11 (Procedure e modalita' per il rilascio dell'autorizzazione)
- Articolo 12 (Divieti ed esclusioni)

### CAPO IV

#### Procedure semplificate

- Articolo 13 (Applicabilita' delle procedure semplificate. Adempimenti procedurali)

### CAPO V

#### Normative di settore

- Articolo 14 (Autorizzazioni relative agli oli usati. Rinvio)
- Articolo 15 (Rifiuti dell'industria del biossido di titanio)
- Articolo 16 (Esportazione ed importazione di rifiuti)

### CAPO VI

#### Controlli e vigilanza

- Articolo 17 (Controlli sulla gestione dei rifiuti)
- Articolo 18 (Diffida, sospensione e revoca delle autorizzazioni rilasciate)
- Articolo 19 (Trasmissione dati inerenti l'attivit  sanzionatoria)

### CAPO VII

#### Informazione

- Articolo 20 (Trasmissione elenchi provinciali)

## CAPO VIII

### Fattispecie specifiche

#### SEZIONE I

- Articolo 21 (Isole ecologiche)
- Articolo 22 (Stazioni ecologiche)
- Articolo 23 (Piattaforme ecologiche)

#### SEZIONE II

- Articolo 24 (Attività di raccolta dei rifiuti urbani)
- Articolo 25 (Gestione contabile della raccolta differenziata. Codici CER)

#### SEZIONE III

- Articolo 26 (Beni durevoli)
- Articolo 27 (Autodemolizione)
- Articolo 28 (Studi medici professionali)

#### SEZIONE IV

- Articolo 29 (Scarti dalle attività di lavorazione di metalli preziosi)
- Articolo 30 (Reflui bagni chimici)
- Articolo 31 (Rifiuti cimiteriali)
- Articolo 32 (Impianti mobili)
- Articolo 33 (Rifiuti inerti non pericolosi da costruzioni e demolizione)
- Articolo 34 (Terre e materiali da scavo)
- Articolo 35 (Materiali vegetali)

## CAPO IX

### NORME FINALI

- Articolo 36 (Attività sperimentali)
- Articolo 37 (Conferenza provinciale. Composizione)

## TITOLO II

### Bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati

#### CAPO I

##### Disposizioni generali

- Articolo 38 (Finalità)
- Articolo 39 (Ambito di applicazione)
- Articolo 40 (Abbandono di rifiuti)
- Articolo 41 (Norme transitorie)

#### CAPO II

##### Procedure

## SEZIONE I

- Articolo 42 (Progettazione)
- Articolo 43 (Esecuzione dei lavori)

## SEZIONE II

- Articolo 44 (Aree interessate da fenomeni di inquinamento. Messa in sicurezza d'emergenza)

## SEZIONE III

- Articolo 45 (Piano della caratterizzazione. Contenuti)
- Articolo 46 (Presentazione del piano)
- Articolo 47 (Approvazione del progetto. Termini ed altri adempimenti)
- Articolo 48 (Attuazione del piano d'investigazione)

## SEZIONE IV

- Articolo 49 (Progetto preliminare)
- Articolo 50 (Approvazione del progetto)

## SEZIONE V

- Articolo 51 (Progetto definitivo)
- Articolo 52 (Approvazione del progetto definitivo)
- Articolo 53 (Raccordo con la VIA)

## SEZIONE VI

- Articolo 54 (Conferenza di servizi)
- Articolo 55 (Varianti)

## CAPO III

### Controlli e vigilanza

- Articolo 56 (Svolgimento dei controlli)
- Articolo 57 (Certificazione di avvenuta bonifica e di messa in sicurezza permanente)
- Articolo 58 (Garanzie finanziarie)

## CAPO IV

### Fattispecie specifiche

- Articolo 59 (Esclusione del progetto di bonifica)
- Articolo 60 (Interventi ad iniziativa degli interessati)
- Articolo 61 (Progetti di intervento per fasi temporali o lotti areali)

- Articolo 62 (Siti oggetto di passate  
attività minero-metallurgiche)
- Articolo 63 (Particolari disposizioni  
di salvaguardia per le aree  
oggetto di censimento)

## CAPO V Norme finali

- Articolo 64 (Disposizioni per l'attuazione  
degli obblighi conseguenti  
ad accertamento di  
pericolosità dei siti)
- Articolo 65 (Verifica dello stato di  
attuazione dei piani  
provinciali di bonifica  
delle aree inquinate)

## Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento definisce, in attuazione di quanto disposto dalla lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", le direttive tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni di gestione e di controllo attribuite agli Enti locali, con particolare riferimento:

- a) all'approvazione dei progetti, ed all'autorizzazione dell'esercizio degli impianti ove si effettuino le operazioni di smaltimento e di recupero previsti dagli Allegati B) e C) del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", e successive modificazioni;
- b) all'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza di siti;
- c) all'effettuazione dei controlli relativi agli impianti ed interventi di cui alle lettere a) e b).

2. Ai fini di cui al comma 1, il presente regolamento è suddiviso in due partizioni autonome, aventi ad oggetto, rispettivamente:

1. la disciplina tecnico-procedurale relativa agli impianti di cui alla lettera a) del comma 1, contenuta nel titolo I;
2. la disciplina relativa ai siti ed agli interventi di cui alla lettera b) del comma 1, in conformità con il Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la

bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni", contenuta nel titolo II.

## TITOLO I GESTIONE, RIFIUTI

### CAPO I NORME GENERALI

#### Art. 2 Ambito oggettivo

1. Le norme tecniche e le procedure disciplinate dal presente regolamento si applicano alla gestione dei rifiuti urbani e speciali, con particolare riferimento agli impianti ove si effettuino le operazioni di recupero o di smaltimento di cui agli Allegati B) e C) del d.lgs 5 febbraio 1997, n. 22. Esse si applicano inoltre agli impianti ed alle attività soggette alle procedure disciplinate dagli articoli 31 e 33 dello stesso decreto legislativo, limitatamente alle previsioni specificamente riferite a tali procedure.

#### Art. 3 Norme generali

1. Le Province ed i Comuni adottano le misure atte ad incentivare, nel rispetto delle vigenti normative Comunitarie, statali e regionali, la riduzione delle quantità dei rifiuti prodotti e della pericolosità degli stessi, nonché il riciclaggio ed il recupero dei materiali nelle forme, modalità e procedure previste dal Decreto ministeriale 5 febbraio 1998, "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22", disincentivando al contempo lo smaltimento di rifiuti in discarica.

2. I progetti sottoposti alle procedure di approvazione disciplinate dal presente regolamento devono essere redatti in conformità con le prescrizioni dettate nelle relative sezioni del piano regionale, approvato, rispettivamente, con deliberazione del Consiglio regionale n. 88 del 7 aprile 1998, I stralcio, relativo ai Rifiuti Urbani e Assimilati, e con deliberazione del Consiglio regionale n. 385 del 21 dicembre 1999, II stralcio, relativo ai rifiuti speciali anche pericolosi.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 11 dell'articolo 22 del d.lgs 22/1997, le Province competenti non possono approvare progetti di impianti per lo smaltimento o il recupero di rifiuti

urbani (RU) o di rifiuti a questi ultimi assimilati (RAU) difformi, anche con riferimento alla localizzazione, dalle previsioni e dalle prescrizioni contenute nel piano provinciale di cui all'articolo 11 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", e successive modifiche.

Relativamente agli stessi impianti, le Province non possono, analogamente, procedere all'iscrizione dei richiedenti nei registri di cui al comma 3 dell'articolo 32, ed al comma 3 dell'articolo 33, del d.lgs 22/1997.

#### Art. 4

Raccordo con la legge regionale sulla V.I.A.

1. I progetti di impianti ed interventi sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale disciplinate dalla legge regionale 3 novembre 1998, n. 79, "Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale", e successive modificazioni, ovvero dalla relativa normativa statale, devono essere redatti in conformita` con le disposizioni ivi previste, con particolare riferimento a quanto disposto, relativamente allo "studio di impatto ambientale", dall'articolo 13 della stessa LR 79/1998.

2. Nei casi in cui il progetto di cui all'articolo 5 debba essere sottoposto alla relativa procedura di VIA ai sensi del comma 1, i termini per la definizione del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione disciplinata dal presente regolamento restano sospesi in attesa della pronuncia di compatibilita` ambientale prevista dall'articolo 18 della LR 79/1998. In tali casi, la Conferenza di cui all'articolo 8 della LR 25/1998 provvede, esclusivamente, all'acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni e degli altri atti di assenso che non siano gia` stati acquisiti nell'ambito della procedura di VIA.

## CAPO II

### PROCEDURE DI APPROVAZIONE ED AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DI RIFIUTI

#### Art. 5

Istruttoria ed approvazione del progetto

1. Le Province, nell'ambito dell'istruttoria relativa all'approvazione dei progetti per la realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, si avvalgono, ai fini del rilascio della relativa autorizzazione, della Conferenza dei rifiuti prevista dal comma 2 dell'articolo 8 della LR 25/1998, provvedendo all'acquisizione del relativo parere.

2. L'istruttoria di cui al presente articolo si effettua in base al progetto definitivo dell'impianto di cui si tratti. A tal

fine, il soggetto interessato e' tenuto a presentare, alla competente Provincia, apposita domanda, corredata dagli elaborati tecnici previsti ed elencati nell'allegato 1) al presente regolamento.

3. I termini per l'approvazione del progetto di cui al presente articolo non possono superare centocinquanta giorni dalla presentazione della relativa domanda da parte dell'interessato. A tal fine, si applicano le disposizioni dettate dai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 27 del DLgs 22/1997.

4. Il provvedimento di approvazione del progetto di cui al presente articolo deve prevedere i termini di inizio e quelli di conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto. Esso, secondo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 27 del DLgs 22/1997, sostituisce, ad ogni effetto, le autorizzazioni, i pareri e gli altri atti di assenso ivi indicati.

5. Il soggetto interessato alla realizzazione del progetto approvato ai sensi del presente articolo, e' tenuto, in ogni caso, a comunicare alla competente Provincia la data di inizio dei lavori, nonche' quella dell'avvenuta ultimazione degli stessi, ed altresì ad allegare, a quest'ultima comunicazione, apposita dichiarazione del direttore dei lavori, che specificamente attesti la conformita' delle opere realizzate al progetto approvato.

#### Art. 6

##### Autorizzazione all'esercizio degli impianti

1. Il soggetto interessato all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti e' tenuto a richiedere la relativa autorizzazione di cui all'articolo 28 del DLgs 22/1997, con apposita domanda, in base al modello previsto dall'Allegato 2) al presente regolamento. Tale domanda puo' essere proposta contestualmente a quella di cui al comma 2 dell'articolo 5, secondo quanto previsto espressamente dal comma 9 dell'articolo 27 del DLgs 22/1997.

2. Nei casi di cui al comma 1, la Provincia competente, con il provvedimento di approvazione del progetto, di cui al comma 4 dell'articolo 5, autorizza il soggetto interessato altresì alla realizzazione delle opere previste nel progetto, dettando le prescrizioni di cui all'articolo 28 del d.lgs, 22/1997, e nel rispetto delle condizioni elencate dallo stesso articolo 28.

3. La Provincia competente autorizza l'esercizio dell'impianto di cui si tratti, previa la verifica della conformita' delle opere realizzate rispetto al progetto approvato, da effettuarsi mediante apposito sopralluogo. Tale verifica tecnica e' presupposto imprescindibile dell'inizio dell'attivita', anche nei

casi di cui al comma 9 dell'articolo 27 del DLgs 22/1997.

4. Nell'ambito del provvedimento di autorizzazione di cui al presente articolo devono essere specificamente definite tutte le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 28 del DLgs 22/1997, con particolare riferimento alla quantità massima, ed alla tipologia, dei rifiuti da sottoporre a ciascuna, distinta, operazione di recupero o di smaltimento. Per gli RU e per i RAU, le prescrizioni autorizzative, in conformità con quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 3, devono essere conformi altresì con le previsioni del piano provinciale in vigore. Per quanto riguarda la tipologia, deve farsi riferimento specifico anche a quella prevista dal Catalogo Europeo dei Rifiuti, di cui all'Allegato A) del d.lgs 22/1997, in seguito definito con la sigla "CER".

5. Le operazioni di smaltimento e di recupero autorizzate dal provvedimento di cui al comma 4 devono essere individuate, oltre che in termini descrittivi, anche mediante le sigle specificate dagli Allegati B) e C) del DLgs 22/1997.

6. Secondo quanto disposto ai sensi del comma 3 dell'articolo 57 del DLgs 22/1997, le autorizzazioni rilasciate nel vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, se non precedentemente scadute, sono in ogni caso da considerarsi scadute al 3 marzo 2001. Il rilascio di nuova autorizzazione è pertanto soggetto alle vigenti norme comunitarie, statali e regionali.

## Art. 7

### Varianti

1. La realizzazione in corso di esercizio di varianti sostanziali al progetto dell'impianto è assoggettata alle procedure autorizzative disciplinate dal presente regolamento, in conformità con quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 27 del DLgs 22/1997.

2. Si intende per variante sostanziale qualsiasi modifica.

- a) che incida sulle caratteristiche tecnologiche degli impianti, o sulle fasi interconnesse del funzionamento degli stessi;
- b) che determini un potenziamento degli impianti suscettibile di provocare conseguenze su uno o più fattori ambientali;
- c) che incida su parametri urbanistici, ovvero inerenti alla salute od all'igiene pubblica, od alla sicurezza sul lavoro.

3. Eventuali variazioni non sostanziali agli impianti sono consentite sulla base di apposita certificazione tecnica. Tale certificazione deve essere presentata, dal soggetto interessato, alla competente Provincia, che, entro e non oltre il termine di

30 giorni dal ricevimento, e' tenuta ad esprimersi in ordine alle variazioni proposte.

#### Art. 8

##### Garanzie finanziarie

1. Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, e' subordinato alla prestazione, da parte del soggetto interessato, di idonea garanzia finanziaria, nelle forme e con le modalita' previste dall'Allegato 3) al presente regolamento.

2. Nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 7, la Provincia competente provvede, ove occorra, a ricalcolare gli importi della garanzia originariamente prestata dal soggetto interessato.

### CAPO III

#### AUTORIZZAZIONE PER LO SPANDIMENTO DEI FANGHI IN AGRICOLTURA

#### Art. 9

##### Disposizioni generali

1. Le Province territorialmente competenti provvedono, ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 della LR 25/1998, al rilascio dell'autorizzazione allo spandimento, prevista dal punto 1), comma 1, dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 99, "Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura", nel rispetto delle norme tecniche e procedurali previste dal presente regolamento.

2. Ai fini di cui al comma 1 valgono le definizioni adottate ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del d.lgs 99/1992.

#### Art. 10

##### Limiti quantitativi. Distanze minime

1. I quantitativi massimi di fanghi applicabili sui terreni devono essere ripartiti nel triennio, nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dai commi 4 e 5 dell'articolo 3 del d.lgs 99/1992.

2. Le distanze minime da rispettare nell'utilizzo dei fanghi sono:

- a) almeno 100 m dai centri abitati;
- b) 80 m dagli insediamenti sparsi;
- c) 60 m dalle strade statali, provinciali e comunali;
- d) 80 m dai corsi d'acqua superficiali, con esclusione dei fossi campestri catastalmente non individuati;
- e) 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di

derivazione, in applicazione del comma 7 dell'articolo 21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", ovvero la eventuale diversa distanza individuata dalla Regione, su proposta dell'Autorita' di Ambito, nelle aree di salvaguardia di cui al comma 1 dello stesso articolo 21 del DLgs 152/1999;

f) le distanze eventualmente indicate dalle autorita' competenti, in base al comma 2 dell'articolo 21 del DLgs 152/1999.

3. Lo spandimento sul suolo deve essere, in ogni caso, effettuato secondo le "buone pratiche agronomiche" previste dal decreto del Ministro per le Politiche Agricole, di concerto con il Ministro dell'Ambiente ed il Ministro della Sanita', in data 19 aprile 1999, "Approvazione del Codice di buona pratica agricola".

4. Lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre, e' vietato in ogni caso.

#### Art. 11

##### Procedure e modalita' per il rilascio dell'autorizzazione

1. La richiesta di rilascio dell'autorizzazione disciplinata dall'articolo 9 deve contenere gli elementi indicati dagli allegati 4, 4a, 4b, e 4c, al presente regolamento. A tal fine, con il termine "appezzamento" si fa riferimento alla superficie di terreno formata da una o piu' particelle, condotte secondo il medesimo metodo agricolo di produzione.

2. L'autorizzazione disciplinata dal presente articolo ha la durata massima di tre anni, e puo' essere rinnovata, dalla Provincia competente, fino ad un massimo di ulteriori tre anni, sulla base dei risultati delle analisi dei terreni soggetti allo spandimento; in tal caso, il soggetto interessato al rinnovo e' tenuto, entro il termine originariamente previsto per la scadenza dell'autorizzazione, ad effettuare nuovamente le analisi dei terreni, ripresentandole alla Provincia ai fini del rinnovo stesso.

#### Art. 12

##### Divieti ed esclusioni

1. E' vietata l'attivita' di spandimento dei fanghi in zone carsiche e in zone boschive, ad eccezione di quelle adibite a colture arboree.

2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attivita' relative allo spandimento al suolo di

acque reflue di frantoio oleaio e di liquami provenienti da attività zootecniche non intensive, disciplinate dalle specifiche normative ad esse applicabili, secondo quanto disposto dal DLgs 99/1992, ed altresì dall'articolo 38 del DLgs 152/1999.

#### CAPO IV

#### PROCEDURE SEMPLIFICATE

##### Art. 13

Applicabilità delle procedure semplificate Adempimenti procedurali

1. Le procedure semplificate, disciplinate dal Capo V del DLgs 22/1997, si applicano esclusivamente ai rifiuti non pericolosi inseriti negli elenchi di cui al DM 5 febbraio 1998, "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22".

2. I soggetti obbligati agli adempimenti di cui al comma 1, assolvono agli stessi utilizzando i modelli contenuti negli allegati 5) e 5a) al presente regolamento.

3. Gli obblighi derivanti: dal DLgs 152/1999, dal decreto Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, "Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, numero 183"; dalla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5, "Norme per il governo del territorio", nonché da ogni altra normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente, ed in materia urbanistica, restano fermi anche nel caso di applicabilità delle procedure semplificate di cui al presente articolo.

#### CAPO V

#### NORMATIVE DI SETTORE

##### Art. 14

Autorizzazioni relative agli oli usati. Rinvio

1. Gli oli usati, elencati al punto "13.00.00" del CER, nonché classificati come rifiuti speciali pericolosi dall'Allegato D del d.lgs 22/1997, sono soggetti alla disciplina dettata dal Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, "Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati", e, specificamente, alla normativa tecnica prevista dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e con il Ministro della Sanità, in data 16 maggio 1996, n. 392

"Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati", emanato in attuazione della lettera b), comma 2, dell'articolo 4 dello stesso DLgs 95/1992.

2. I produttori ed i detentori di oli usati sono comunque tenuti a rispettare altresì le disposizioni di cui alla lettera m), comma 1, dell'articolo 6, ed all'articolo 12, del DLgs 22/1997.

3. Qualora gli oli usati contengano policlorodifenili e policlorotrifenili, si applica la disciplina dettata dal Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 209, "Attuazione della direttiva 96/59/CE, relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili".

#### Art. 15

Rifiuti dell'industria del biossido di titanio

1. I rifiuti dell'industria del biossido di titanio sono soggetti alla disciplina specificamente dettata dal Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 100, "Attuazione delle direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE, 83/29/CEE, 89/428/CEE". Le Province, per quanto non espressamente previsto dal DLgs 100/1992, esercitano le funzioni amministrative ad esse attribuite in conformità altresì con il d.lgs 22/1997, e con le normative di attuazione dello stesso.

#### Art. 16

Esportazione ed importazione di rifiuti

1. Le Province esercitano le funzioni amministrative in materia di esportazione ed importazione dei rifiuti, nel rispetto del regolamento del Consiglio CEE n. 259/1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio", secondo quanto previsto altresì dall'articolo 16 del DLgs 22/1997.

2. Ai fini di cui al comma 1, il soggetto obbligato è tenuto a trasmettere direttamente alla Provincia competente per territorio, le informazioni di cui all'articolo 28 del regolamento 259/93 CEE.

#### CAPO VI

CONTROLLI E VIGILANZA

#### Art. 17

Controlli sulla gestione dei rifiuti

1. Le funzioni di controllo sulla gestione dei rifiuti, sono esercitate dalle Province, avvalendosi dell'ARPAT, secondo quanto disposto ai sensi delle lettere c) ed f), comma 1, dell'articolo 6 della LR 25/1998.

2. Ai fini di cui al comma 1, copia del provvedimento autorizzativo, o dell'attestazione relativa all'avvenuta iscrizione nel registro previsto dal comma 3 dell'articolo 33 del DLgs 22/1997, è trasmessa, a cura della Provincia competente, alla struttura provinciale dell'ARPAT territorialmente interessata.

3. In condizioni ordinarie di esercizio degli impianti e degli stoccaggi di smaltimento e di recupero di rifiuti, la Provincia effettua i controlli ad essa attribuiti, con la periodicità e la frequenza richieste dalle caratteristiche dell'impianto soggetto al controllo, tenendo conto delle potenzialità e dell'ubicazione dello stesso, nonché della tipologia dei rifiuti trattati, e garantendo, in ogni caso, l'effettuazione di almeno due controlli annuali.

4. La Provincia, ai fini dell'effettuazione dei controlli disciplinati dal presente articolo, tiene conto dei principali parametri di funzionamento relativi all'impianto di cui si tratta, e degli adempimenti che i gestori degli impianti sono tenuti ad osservare ai sensi della vigente normativa statale e regionale, nonché delle prescrizioni rispettivamente contenute nei provvedimenti autorizzativi, ovvero nelle comunicazioni di inizio attività di cui al comma 3 dell'articolo 33 del DLgs 22/1997.

#### Art. 18

##### Diffida, sospensione e revoca delle autorizzazioni rilasciate

1. Qualora l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 17 evidenzia inadempienze o violazioni delle normative vigenti, ovvero delle prescrizioni autorizzative, la Provincia competente, fatto salvo, qualora sia prescritto dall'ordinamento, l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria, provvede all'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalle leggi in vigore.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Provincia, in base alla violazione contestata all'interessato, procede:

- a) a diffidare il soggetto autorizzato affinché provveda, entro un termine tassativo, ad ovviare all'irregolarità, dando adeguata attuazione alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- b) a sospendere l'attività autorizzata per un tempo determinato, entro il quale il soggetto interessato è obbligato ad eliminare le irregolarità; in tal caso, il nuovo avvio dell'attività oggetto del provvedimento sanzionatorio è subordinato al previo accertamento dell'avvenuta eliminazione delle violazioni accertate;
- c) a revocare, nelle forme e con le modalità previste dalla

legge, e nel rispetto dei principi dell'ordinamento amministrativo, l'autorizzazione rilasciata:

- c1) ogni qualvolta sia accertato un rischio relativo a situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente;
- c2) in caso di reiterazione delle violazioni accertate.

3. Con riferimento specifico ai controlli effettuati, in base all'articolo 17, sulle attività svolte in regime di comunicazione ai sensi degli articoli 31 e 33 del d.lgs 22/1997, le Province, qualora siano accertate violazioni o inosservanze alle prescrizioni di cui al DM 5 febbraio 1998, o ad altre norme di tutela ambientale, fermo restando l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria di cui al comma 1, provvedono, in relazione alla natura ed alla gravità delle violazioni a:

- a) a diffidare il gestore affinché provveda entro un termine tassativo ad ovviare all'irregolarità;
- b) a revocare l'iscrizione nel registro disciplinato dal comma 3 dell'articolo 33 del DLgs 22/1997.

#### Art. 19

Trasmissione dati inerenti l'attività sanzionatoria

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, le Province trasmettono alla Regione una relazione sullo svolgimento dell'attività inerente le sanzioni amministrative irrogate in applicazione della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60, "Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3 della Legge 28.12.1995, n. 549", e dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 30 della LR 25/1998.

2. La relazione di cui al comma 1 deve contenere i dati e gli elementi atti a consentire alla Regione una verifica periodica circa lo stato di attuazione delle disposizioni della LR 25/1998, con particolare riferimento al rispetto dei divieti posti dalla LR 25/1998, nonché dal piano disciplinato dagli articoli 9 e 10 della stessa legge regionale.

3. Gli elementi necessariamente ricompresi nella relazione di cui al presente articolo sono:

- a) il numero delle sanzioni complessivamente irrogate nell'anno di riferimento;
- b) la specificazione del tipo e del numero delle contravvenzioni prevalentemente accertate;
- e) l'ammontare degli importi delle sanzioni comminate, considerato sia complessivamente, che per tipologia di comportamenti sanzionati.

## CAPO VII INFORMAZIONE

### Art. 20

#### Trasmissione elenchi provinciali

1. Le Province, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmettono alla Regione, con riferimento all'attività svolta nell'anno precedente, la seguente documentazione, utilizzando la modulistica di cui all'allegato 6) al presente regolamento:

- a) elenco delle approvazioni dei progetti e delle autorizzazioni rilasciate in conformità al piano provinciale vigente, e relative allo smaltimento ed al recupero dei rifiuti, con specifico riferimento all'ubicazione degli impianti nonché alle quantità e alla qualità dei rifiuti trattati;
- b) elenco dei provvedimenti di sospensione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della lettera a);
- c) elenco dei provvedimenti di revoca delle autorizzazioni;
- d) relazione sintetica sull'attività di controllo effettuata, con indicazione del numero e dell'esito dei controlli effettuati;
- e) elenco delle attività, previste dal Piano provinciale di gestione dei rifiuti, soggette alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del DLgs 22/1997, contenente il riferimento all'ubicazione degli impianti, nonché alla quantità ed alla qualità dei rifiuti riutilizzati.

2. Le Province trasmettono inoltre, entro lo stesso termine previsto dal comma 1 alla Regione ed alla Sezione regionale del Catasto, il rendiconto relativo all'importazione ed all'esportazione di rifiuti di cui all'articolo 16, effettuate nell'anno precedente.

## CAPO VIII FATTISPECIE SPECIFICHE

### SEZIONE I

#### Art. 21

#### Isole ecologiche

1. La collocazione in aree pubbliche di idonei contenitori per il raggruppamento e per la raccolta di rifiuti urbani, e di rifiuti assimilati agli urbani, o "isole ecologiche", come definite al punto 5.2.4 del piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con la deliberazione del Consiglio regionale del 7 aprile 1998, n. 88, è disciplinata dalle disposizioni specifiche dettate dagli appositi regolamenti comunali, restando per essi escluso l'obbligo della preventiva autorizzazione provinciale.

## Art. 22

### Stazioni ecologiche

1. Fermo restando quanto disposto al sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 23 del DLgs 22/1997, relativamente alla gestione in regime di privativa dei rifiuti urbani e dei rifiuti a questi ultimi assimilati, le stazioni ecologiche, come definite al punto 5.2.4 del piano regionale di gestione dei rifiuti, sono soggette alle procedure previste dagli articoli 31 e 33 del DLgs 22/1997.

2. I soggetti interessati alla gestione delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti all'iscrizione all'Albo Smaltitori, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del DLgs 22/1997.

## Art. 23

### Piattaforme ecologiche

1. Fermo restando quanto disposto ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 23 del d.lgs 22/1997 relativamente alla gestione in regime di privativa dei rifiuti urbani e dei rifiuti a questi ultimi assimilati, le piattaforme ecologiche di trattamento e selezione, come definite al punto 5.2.4 del piano regionale di gestione dei rifiuti, devono essere autorizzate dalle competenti amministrazioni provinciali, nelle forme e con le modalità previste dagli articoli 27 e 28, o, rispettivamente, dagli articoli 31 e 33 del d.lgs 22/1997. Tali impianti devono, inoltre, essere conformi alle previsioni del rispettivo piano provinciale in vigore.

2. I soggetti interessati alla gestione delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti all'iscrizione all'Albo Smaltitori, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del d.lgs 22/1997.

## SEZIONE II

## Art. 24

### Attività di raccolta dei rifiuti urbani Riduzione della pericolosità del rifiuto

1. Sono, tra altro, comprese nelle attività di raccolta dei rifiuti urbani:

- a) le operazioni concluse in un termine congruo rispetto all'intero ciclo di gestione;
- b) quelle di trasporto dei rifiuti da un mezzo ad un altro di maggiore capacità;
- c) quelle di conferimento dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee;
- d) quelle di cernita, e di eventuale raggruppamento degli stessi rifiuti, sempre che tali ultime operazioni siano effettuate

presso siti autorizzati ai sensi di legge.

2. Le attività di cui al comma 1, qualora siano svolte dai Comuni in regime di economia, non sono assoggettate all'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, disciplinato dall'articolo 30 del DLgs 22/1997,

3. I consorzi, le aziende speciali, e le società di cui alla lettera e), comma 1, dell'articolo 113 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", sono soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 10 del DLgs 22/1997, che assolvono nelle forme e con le modalità previste dallo stesso articolo 10.

4. I Comuni e gli altri gestori del servizio pubblico, al fine di ridurre la pericolosità dei rifiuti urbani, e di incentivare la raccolta differenziata degli stessi, nonché il recupero dei rifiuti urbani pericolosi, provvedono, anche ai sensi della lettera d), comma 2, dell'articolo 21 del DLgs 22/97, a collocare, in ambiti urbani strategicamente individuati a tale scopo, nonché nei punti di rivendita, appositi contenitori, differenziati per tipologia di rifiuti, ed idonei al conferimento ed alla successiva raccolta.

Art. 25

Gestione contabile della raccolta differenziata  
Codici CER

1. Al fine di facilitare l'adempimento degli obblighi relativi alla gestione contabile della raccolta differenziata, il CER utilizzato è il "20.03.01", con specifico riferimento:

- a) alle frazioni da raccolta differenziata multimateriale, per le quali devono essere specificate le caratteristiche merceologiche, nell'apposito spazio denominato "annotazioni", sia del registro di carico e scarico, sia del formulario di accompagnamento al trasporto;
- b) alle frazioni di rifiuti ingombranti non altrimenti qualificati dalla classe 20.00.00 dell'allegato A del DLgs 22/97, ovvero raccolti in forma mista, specificando le caratteristiche merceologiche nell'apposito spazio denominato "annotazioni", sia del registro di carico e scarico, sia del formulario di accompagnamento al trasporto.

SEZIONE III

Art. 26

Beni durevoli

1. Le Province, nell'ambito e nell'esercizio delle funzioni ad

esse attribuite, al fine di ridurre la pericolosità dei rifiuti, incentivano la raccolta dei beni durevoli, elettrici ed elettronici, nonché il successivo recupero e trattamento degli stessi.

2. Ai fini di cui al comma 1, il presente articolo disciplina le procedure da seguire per le operazioni di accettazione, messa in riserva, trattamento e recupero negli appositi centri di raccolta previsti dal comma 1 dell'articolo 44 del DLgs 22/1997. Sono esclusi da tali procedure i depositi temporanei antecedenti la raccolta, come definiti dalla lettera m), comma 1, dell'articolo 6 del d.lgs 22/1997.

3. Le apparecchiature contenenti clorofluorocarburi (CFC), quali frigoriferi, congelatori, condizionatori, devono essere recuperati e smaltiti, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, fermo restando altresì il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 44 del d.lgs 22/1997.

4. Ai fini di cui al comma 1, il ciclo di gestione delle apparecchiature di cui al comma 3, deve assicurare il recupero integrale dei clorofluorocarburi. A tal fine, il trattamento deve prevedere:

- a) l'intercettazione dei CFC contenuti nei circuiti di refrigerazione;
- b) l'asportazione di tutte le parti mobili;
- c) Il trattamento completo, previa: la triturazione della carcassa in ambiente controllato; la separazione delle parti pesanti, sia metalliche che plastiche, dal poliuretano; la macinazione del poliuretano; l'aspirazione ed il trattamento dell'aria di processo, con recupero integrale dei clorofluorocarburi presenti nelle schiume poliuretaniche di coibentazione.

5. Analogamente a quanto disposto dal comma 4, il ciclo di trattamento dei beni durevoli costituiti da apparecchiature elettriche, quali: cucine elettriche, ferri da stiro, e simili; nonché da apparecchiature elettroniche, quali:

computers, stampanti, e simili, deve risultare completo; a tal fine, esso deve comprendere:

- a) lo smontaggio completo dei pezzi, al fine di separare le componenti pericolose dalle parti riciclabili da avviare al recupero diretto, ovvero a lavorazioni successive;
- b) il recupero del tubo catodico dei monitors, e dei televisori, attraverso: la separazione del pannello dal cono, l'aspirazione delle polveri nocive, la frantumazione e la granulazione finalizzate al riutilizzo successivo.

6. I beni durevoli disciplinati dal presente articolo devono essere consegnati, in condizioni di integrità, ad impianti tecnologicamente idonei, ed in possesso delle necessarie autorizzazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 27 e 28, e dagli articoli 31 e 33 del d.lgs 22/1997.

7. Le Province e le Comunità d'Ambito di cui all'articolo 23 della LR 25/1998, in conformità con quanto previsto dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549, "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente", e successive modifiche, stipulano specifici accordi atti a favorire la restituzione, ai rivenditori, dei beni durevoli dismessi, e la corretta gestione degli stessi, tenendo conto altresì dei divieti previsti dal piano regionale di gestione dei rifiuti.

#### Art. 27

##### Autodemolizione

1. Fermi restando gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 46 del d.lgs 22/1997, i concessionari e le succursali individuate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 46, sono obbligati ad annotare, esclusivamente nel registro previsto dal DLgs 30 aprile 1992 n. 285, "Nuovo codice della strada", e successive modificazioni, il carico degli autoveicoli ad essi consegnati per essere successivamente avviati a demolizione; per tali autoveicoli, l'obbligo di assolvere agli ulteriori adempimenti previsti dal d.lgs 22/1997 decorre dalla rimozione della targa."

#### Art. 28

##### Studi medici professionali

1. Gli studi professionali che esercitano attività medico-sanitaria, dalla quale derivi produzione di rifiuti speciali, e specificamente di rifiuti sanitari, pericolosi e non pericolosi, qualora non si avvalgano di organizzazione in forma di impresa o non siano costituiti in enti comunque dotati di autonoma soggettività giuridica, non sono soggetti all'obbligo di comunicazione annuale previsto dal comma 3 dell'articolo 11 del d.lgs 22/1997, né a quello relativo alla tenuta del registro di carico e scarico, disciplinato dall'articolo 12 dello stesso decreto legislativo.

2, Gli studi professionali di cui al comma 1 sono in ogni caso obbligati alla gestione dei rifiuti speciali prodotti, in modo separato dagli altri rifiuti, con esclusione del conferimento degli stessi al servizio di raccolta dei rifiuti urbani, e con avvio allo smaltimento tramite ditta autorizzata, od altra modalità appositamente predisposta a tal fine, dal gestore del servizio pubblico, ai sensi dell'articolo 10, e dell'articolo 45,

del d.lgs 22/1997. Tali studi sono inoltre tenuti all'assolvimento degli obblighi relativi al formulario di identificazione, ai sensi dell'articolo 15 dello stesso d. lgs 22/1997.

#### SEZIONE IV

##### Art. 29

Scarti delle attività di lavorazione di metalli preziosi

1. Ai sensi del comma 21 dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, "Nuovi interventi in campo ambientale", non rientrano nella definizione di rifiuto di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 6, del DLgs 22/1997, gli scarti derivanti dalla lavorazione di metalli preziosi, qualora avviati, in conto lavorazione, per l'affinazione presso banchi di metalli preziosi.

2. Ai sensi del comma 1, sono esclusi dalla definizione di rifiuto, e pertanto non sono soggetti agli obblighi ed adempimenti previsti dal d.lgs, 22/1997, purché avviati alle relative operazioni di affinazione, in conto lavorazione, i seguenti materiali:

- a) spazzature;
- b) pulimenti;
- c) sfridi, limature, scorie,

3. In attuazione di quanto disposto dal comma 21 dell'articolo 4 della l. 426/1998, gli scarti delle attività di lavorazione, elencati dal comma 2, qualora siano oggetto di cessione per le successive fasi di affinazione, restano soggetti agli obblighi ed adempimenti di cui al d.lgs 22/1997.

##### Art. 30

Reflui bagni chimici

1. Le imprese che effettuano la raccolta ed il trasporto dei reflui da bagni chimici, installati sia direttamente da tali imprese, che da eventuali ulteriori imprese appaltatrici, sono soggette all'obbligo relativo alla tenuta del formulario di trasporto previsto dall'articolo 15 del d.lgs 22/1997.

2. La tenuta del formulario di cui al comma 1 deve essere effettuata con le seguenti modalità:

- a) nello spazio riservato all'indicazione del produttore o del detentore del rifiuto, devono essere riportati i dati dell'impresa interessata, ovvero dell'ente, pubblico o privato, per conto del quale il servizio è svolto, e sono effettuate le operazioni di "gestione" dell'impianto. Tali operazioni consistono, nella movimentazione; nella pulizia

periodica; nel ricambio del liquido chimico. In caso di coincidenza tra impresa trasportatrice ed impresa esercente, le indicazioni relative al produttore o detentore, e quelle relative al trasportatore, coincidono, e le due copie del formulario destinate al produttore o detentore, ed al trasportatore, devono trovarsi entrambe in possesso della medesima impresa.

b) Qualora, con un unico automezzo, vengano effettuate aspirazioni da piu' bagni chimici installati dal medesimo soggetto, puo' essere compilato un unico modulo di formulario, da aggiornarsi, in relazione a ciascuna aspirazione effettuata, mediante indicazione, nello spazio riservato alle annotazioni, della data e dell'ora di ciascun prelievo, dell'ubicazione dei bagni, e della quantita` di refluo di volta in volta aspirata. Lo stesso formulario puo' essere utilizzato fino a quando il rifiuto non sia trasferito all'impianto di stoccaggio ovvero a quello di smaltimento, destinatari del rifiuto stesso.

3. Le imprese che effettuano la raccolta ed il trasporto dei reflui di cui al presente articolo sono altresì obbligate alla tenuta del registro di carico e scarico, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del DLgs 22/1997. Tali imprese sono inoltre tenute ad effettuare la comunicazione annuale prevista dal comma 3 dell'articolo 11 dello stesso decreto legislativo. Da tale ultimo obbligo sono peraltro esonerati gli enti produttori per conto dei quali e' svolto il servizio di gestione.

#### Art. 31

##### Rifiuti cimiteriali

1. Ai sensi della lettera f), comma 2, dell'articolo 7 del d.lgs 22/1997, i rifiuti cimiteriali sono rifiuti urbani, e la gestione di essi compete ai Comuni, che vi provvedono in regime di privativa, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 21 dello stesso DLgs 22/1997.

2. I Comuni adottano appositi regolamenti per la disciplina dei rifiuti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 45 del DLgs 22/1997, ed in attuazione altresì del Decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità, in data 26 giugno 2000, n. 219, "Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari". A tal fine, per le modalita` del conferimento, i Comuni possono attenersi allo schema di cui all'Allegato 7 al presente regolamento.

3. I regolamenti comunali di cui al comma 2 possono prevedere specifiche prescrizioni e modalita` finalizzate alla gestione dei rifiuti provenienti da cimiteri privati.

## Art. 32

### Impianti mobili

1. Gli impianti mobili sono autorizzati dalle Province ai sensi del comma 7 dell'articolo 28 del d.lgs 22/1997, fatta eccezione per le attività disciplinate dal DM 5 febbraio 1998, che, in base all'articolo 33 dello stesso d.lgs 22/1997, sono soggette all'obbligo di comunicazione.

2. Per le "campagne di attività" che si svolgano sul territorio regionale, la comunicazione prevista dal comma 7 dell'articolo 28 del d.lgs 22/1997 deve essere presentata a tutte le Province nel cui territorio si trovi il sito prescelto, ed a favore delle quali deve essere prestata altresì la garanzia finanziaria dovuta dall'interessato.

## Art. 33

### Rifiuti inerti non pericolosi da costruzione e demolizione

1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 50 e 51 del d.lgs 22/1997, è vietata l'immissione diretta nell'ambiente di rifiuti inerti, nonché il loro utilizzo, in assenza della previa effettuazione di idoneo trattamento negli appositi impianti, autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28, ovvero, rispettivamente, degli articoli 31 e 33 del DLgs 22/1997.

2. I rifiuti inerti non pericolosi, da costruzione e demolizione, ai fini del riciclaggio, devono essere trattati in impianti, fissi o mobili, dotati delle tecnologie idonee ad assicurarne: la macinazione; la vagliatura; la selezione granulometrica; la separazione delle frazioni indesiderate, quali plastiche, metalli, e simili.

3. I materiali ed i prodotti lapidei ottenuti dal processo di riciclaggio sono esclusi dall'ambito di applicazione del DLgs 22/1997, e dall'osservanza degli obblighi ed adempimenti posti dallo stesso decreto legislativo, esclusivamente qualora, al termine del processo medesimo, presentino caratteristiche geotecniche conformi alle norme UNI CNR 10006, e con "eluato del test di cessione" conforme a quanto previsto dall'allegato 3 del DM 5 febbraio 1998.

4. La messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi per riutilizzo, disciplinata ai sensi del d. m. 5 febbraio 1998, qualora avvenga in cumuli, può essere effettuata su basamenti pavimentati realizzati in stabilizzato, opportunamente rullato e ben compattato, di spessore non inferiore a 20 cm.

## Art. 34

### Terre e materiali da scavo

1. Ai sensi della lettera f-bis) del comma 1 dell'articolo 8 del DLgs 22/1997, le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati sono esclusi dall'ambito di applicazione dello stesso d.lgs 22/1997, a condizione:

- a) che non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti stabiliti dal decreto 25 ottobre 1999, n. 471, del Ministro dell'ambiente, "Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22", e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 62 del presente regolamento;
- b) che non siano frammiste ad altre frazioni merceologiche identificabili come rifiuti;
- c) che siano destinati al normale ciclo di utilizzo della terra, per la realizzazione di: sottofondi e rilevati stradali, rimodellamenti morfologici, riempimenti, e simili. In tali casi, restano ferme le autorizzazioni e gli altri atti di assenso eventualmente prescritti dalle normative urbanistiche ed edilizie vigenti, ai fini della realizzazione delle successive opere di trasformazione del territorio.

2. Sono in ogni caso esclusi dall'ambito di applicazione del comma 1, in quanto pericolosi, e restano soggetti alle norme dettate dal titolo II del presente regolamento:

- a) i materiali provenienti dalle attivita' di scavo effettuate nelle aree incluse nella "anagrafe dei siti da bonificare", prevista dal comma 12 dell'articolo 17 del d. lgs 22/1997, e disciplinata altresì ai sensi dell'articolo 17 del DM 471/1999, nonché nelle aree in cui sia in corso un'operazione di bonifica;
- b) le terre da scavo che presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti stabiliti dal DM 471/1999, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 62 del presente regolamento.

3. Sono in ogni caso esclusi dall'ambito di applicazione del comma 1, e soggetti agli obblighi ed agli adempimenti previsti dal DLgs 22/1997:

- a) i materiali destinati ad una qualunque delle operazioni di smaltimento;
- b) i materiali inerti abbandonati sul suolo e nel suolo, secondo quanto espressamente disposto dall'articolo 14 del DLgs 22/1997.

Art. 35

Materiali vegetali

1. Ai sensi della lettera f-ter), comma 1, dell'articolo 8 del DLgs 22/1997, i materiali vegetali, non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal d. m. 471/1999, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, ed utilizzabili "tal quale" come prodotto, sono esclusi dall'ambito di applicazione dello stesso d.lgs 22/1997, purché non siano frammisti ad altre frazioni merceologiche identificabili come rifiuti.

## CAPO IX NORME FINALI

### Art. 36

#### Attività sperimentali

1. La Regione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 del d.lgs 22/1997, ed altresì attuazione del comma 1 dell'articolo 18 della LR 25/1998, può autorizzare impianti ed attività sperimentali non previste dai piani disciplinati dalla stessa LR 25/1998, purché non interferenti con le previsioni dettate dagli stessi piani, e sempre che siano finalizzate alla verifica della fattibilità ambientale, tecnica, ed economica, di tecnologie, o di sistemi innovativi per la gestione dei rifiuti.

2. Gli impianti e le attività sperimentali soggetti all'autorizzazione di cui al comma 1, sono, esclusivamente, quelli caratterizzati da una tecnologia, ovvero da un sistema tecnico in fase "prototipale", rispetto ai quali necessitino verifiche attuali in ordine alla "fattibilità" tecnica ed ambientale.

3. Ai sensi del comma 2, il carattere di sperimentali delle attività soggette all'autorizzazione di cui al presente articolo, può, in particolare, riferirsi: alla tecnologia proposta, al processo, ed alle matrici coinvolte nel processo stesso, nonché al prodotto finale.

4. Il carattere di sperimentali è, in ogni caso, escluso, con riferimento alle tecnologie mature, o già sperimentate, e, comunque, alle tecnologie già disponibili sul mercato.

### Art. 37

#### Conferenza provinciale. Composizione

1. Le Province, per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite, si avvalgono della Conferenza prevista dal comma 2 dell'articolo 8 della LR 25/1998, sia con riferimento all'istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 27 e 28 del DLgs 22/1997, che per l'espressione, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 17 dello stesso DLgs 22/1997, del parere di competenza ai fini dell'autorizzazione degli interventi di bonifica e messa in

sicurezza, secondo quanto disposto altresì dai commi 7 ed 8 dell'articolo 20 della LR 25/1998.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli uffici regionali territorialmente competenti ad integrare la composizione della Conferenza provinciale, sono individuati dalle Province, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 8 della LR 25/1998.

3. Devono in ogni caso integrare la composizione della Conferenza provinciale:

- a) gli uffici del Genio civile;
- b) le competenti aziende ASL;
- c) le strutture provinciali dell'ARPAT;
- d) l'Agenzia regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ARSIA), qualora la materia di cui si tratti inerisca al settore agricolo.

## TITOLO II BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DEI SITI INQUINATI

### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 38 Finalità

1. I Comuni e le Province, in attuazione delle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, assicurano, nell'esercizio delle rispettive funzioni, l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, "terzo stralcio", relativo alla bonifica delle aree inquinate, approvato, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", e successive modifiche, con deliberazione del Consiglio regionale del 21 dicembre 1999, n. 384, e di seguito denominato "piano regionale".

2. In conformità a quanto disposto dal comma 1, i Comuni e le Province garantiscono, per quanto di rispettiva competenza, l'effettiva realizzazione dei progetti di bonifica di aree inquinate, da parte dei soggetti responsabili, nel rispetto dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", e successive modifiche, e delle altre norme comunitarie, statali e regionali, poste a tutela della salute e dell'ambiente, in conformità con le disposizioni del presente regolamento, limitando, ove possibile, la produzione di rifiuti, e privilegiando l'utilizzo di materiali provenienti da attività di

recupero di rifiuti urbani e speciali.

3. I Comuni e le Province esercitano le funzioni di vigilanza, di verifica, e di controllo, rispettivamente previste dall'articolo 17 del d.lgs 22/1997, e dagli articoli 6 e 20 della LR 25/1998, nel rispetto delle norme dettate dal presente regolamento. A tal fine svolgono, avvalendosi dell'ARPAT, i necessari controlli sull'effettuazione degli interventi di bonifica, assicurando la permanenza delle condizioni di integrità degli interventi realizzati, e la vigilanza sul territorio e sulle attività potenzialmente inquinanti, allo scopo di prevenire ogni possibile futuro episodio di inquinamento.

Art. 39

Ambito di applicazione

1. Il presente titolo contiene la disciplina delle procedure di approvazione dei progetti di bonifica dei siti inseriti nel piano regionale, e delle altre aree soggette in via generale, alle disposizioni di cui al decreto 25 ottobre 1999, n. 471, del Ministro dell'Ambiente, "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni", nel rispetto altresì di quanto disposto dalla LR 25/1998.

Art. 40

Abbandono di rifiuti

1. L'abbandono di rifiuti, disciplinato dall'articolo 14 del DLgs 22/1997, è escluso dall'ambito di applicazione del presente regolamento, in conformità con quanto analogamente disposto dal comma 2 dell'articolo 1 del DM 471/1999, e fermo restando quanto ivi previsto, in relazione agli eventuali successivi interventi di bonifica.

Art. 41

Norme transitorie

1. Restano validi ed efficaci, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 18 del DM 471/1999, i procedimenti di approvazione dei progetti di bonifica, e di autorizzazione dei relativi interventi, per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia già intervenuto il provvedimento finale.

2. Restano validi ed efficaci, inoltre, i procedimenti per i quali, alla stessa data di cui al comma 1, sia già stato espresso il parere favorevole degli organi istruttori previsti

dall'articolo 8 della LR 25/1998.

3. Sono in ogni caso soggetti alle disposizioni del presente regolamento, le varianti al progetto, previste dal comma 2 dell'articolo 55, soggette ad approvazione in base alle norme tecniche vigenti.

4. Relativamente alle aree destinate alla produzione agricola, ed all'allevamento, sono presi a riferimento, in attesa della definizione dei limiti previsti dal comma 15 dell'articolo 17 del DLgs n. 22/1997, da parte del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero delle Risorse Agricole, gli specifici limiti di cui alla deliberazione Consiglio regionale n. 167/1993, nonché dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 169/1995, riportati nell'Allegato 8 al presente regolamento.

## CAPO II PROCEDURE

### SEZIONE I

#### Art. 42 Progettazione

1. I progetti di bonifica sono redatti secondo l'articolazione in tre livelli di approfondimento, secondo quanto disposto dall'articolo 10 del DM 471/1999, che prevede specificamente:

- a) il piano della caratterizzazione;
- b) il progetto preliminare;
- c) il progetto definitivo.

2. I progetti di bonifica devono essere redatti e sottoscritti, in conformità con i principi dell'ordinamento giuridico-professionale, da professionisti abilitati ai sensi di legge, ed in possesso delle specifiche competenze relative alle materie: chimiche, ingegneristiche, e geologiche. Qualora comprendano interventi di biorisanamento, di ripristino ambientale, e di ripristino paesaggistico dell'area, ovvero interventi di natura agronomica o selviculturale, devono essere sottoscritti anche da professionisti abilitati nelle relative materie, quali: biologia, agronomia, scienze forestali, architettura, e simili.

3. I professionisti incaricati della redazione del progetto ai sensi del comma 2 garantiscono ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'avvenuto svolgimento di ogni indagine, senza eccezione alcuna, atta ad evidenziare la presenza di possibili contaminazioni ambientali, ed il verificarsi di situazioni di rischio dovute alla presenza di rifiuti e di sostanze pericolose.

#### Art. 43

## Esecuzione dei lavori

1. Il soggetto obbligato ad effettuare la bonifica è tenuto a nominare un tecnico, abilitato ai sensi di legge, quale "responsabile del progetto di bonifica", con funzioni di coordinamento delle attività, di raccordo con le Amministrazioni e gli organi pubblici di controllo, nonché di garanzia della qualità complessiva dell'intervento. Esso è altresì tenuto a comunicare, a tutte le Amministrazioni interessate, il nome del tecnico responsabile, nonché la data d'inizio dei lavori, con preavviso di almeno 10 giorni.

2. Il "responsabile del progetto di bonifica", nominato ai sensi del comma 1, può essere individuato anche tra i tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori, o del collaudo in corso d'opera.

3. Il "responsabile del progetto di bonifica" è tenuto a documentare, con relazioni periodiche, l'andamento dei lavori, ed a comunicare all'Amministrazione competente, la data di ultimazione degli stessi; è inoltre tenuto a redigere una relazione finale, nella quale devono essere riportati i risultati complessivamente conseguiti. A tale relazione deve essere allegato il certificato di collaudo, o, qualora previsto dalle norme vigenti, quello di regolare esecuzione dei lavori.

## SEZIONE II

### Art. 44

Aree interessate da fenomeni episodici di inquinamento. Messa in sicurezza d'emergenza

1. I Comuni o, qualora l'area interessata comprenda il territorio di 2 o più Comuni, la Provincia, competente, in base alle funzioni rispettivamente attribuite ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 del DLgs 22/1997, e della lettera b), comma 1, dell'articolo 6 della LR 25/1998, provvedono, avvalendosi dell'ARPAT, alla verifica di tutte le misure di emergenza necessarie, in attuazione di quanto disposto dallo stesso comma 2 dell'articolo 17 del DLgs 22/1997, e di quanto specificamente previsto dal piano regionale.

2. Ferme restando le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 17 del DLgs 22/1997, e dai commi 1 e 2 dell'articolo 7 del DM 471/1999, il Comune o la Provincia competente, qualora, sulla base delle verifiche e dei controlli tecnici effettuati dall'ARPAT e, per i relativi profili sanitari, dall'ASL territorialmente interessata, risulti accertata l'efficacia degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati dal soggetto responsabile, rilascia, entro 30 giorni dall'evento che ha determinato il pericolo di inquinamento,

apposita attestazione di non necessita` della bonifica, provvedendo a darne la relativa comunicazione all`interessato.

3. Ai fini dell`effettuazione delle verifiche di rispettiva competenza, l`ARPAT e l`ASL, qualora ne ravvisino la necessita`, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell`articolo 7 del DM 471/1999, forniscono al Comune gli elementi tecnici per la richiesta, al soggetto responsabile:

- a) della documentazione ulteriore rispetto a quella da questi predisposta ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 7);
- b) dell`effettuazione di ulteriori adempimenti tecnici, atti a comprovare inequivocabilmente l`avvenuta, e completa, rimozione della fonte inquinante, e di quanto dalla stessa contaminato, e la conseguente eliminazione di qualunque rischio sanitario ed ambientale.

### SEZIONE III

#### Art. 45

##### Piano della caratterizzazione Contenuti

1. Il piano della caratterizzazione deve essere redatto dal soggetto responsabile, secondo quanto disposto dal presente regolamento, ed altresì nel rispetto delle "linee guida" dettate dall`allegato 4 del DM 471/1999. Tali "linee guida" costituiscono una traccia fondamentale, da adeguare alla specifica complessita` della situazione oggetto dell`intervento, anche con riferimento agli elaborati di progetto di cui allo stesso allegato 4.

2. Il piano di cui al comma 1 e` articolato in sezioni, in base all`allegato 4 al DM 471/1999; esso deve contenere la precisa identificazione del quadro complessivo dello stato dell`area interessata, al fine di pervenire alla redazione di un progetto d`intervento ambientalmente compatibile ed economicamente sostenibile, nel rispetto delle norme comunitarie, statali, e regionali, vigenti, ed in conformita` con quanto disposto dal presente regolamento.

3. Ai fini dell`acquisizione di tutte le informazioni necessarie per un`analisi dettagliata del sito e delle potenziali contaminazioni, i soggetti tenuti all`intervento, presentano preliminarmente, al Comune o alla Provincia competente, il piano di cui al presente articolo, nelle forme e con le modalita` previste dall`articolo 46.

#### Art. 46

##### Presentazione del piano

1. Il soggetto responsabile presenta il piano di cui all`articolo 45 al Comune territorialmente competente, in triplice copia;

ulteriore copia del progetto e' trasmessa, a cura dello stesso soggetto responsabile, alla Provincia territorialmente competente, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 6 e 20 della LR 25/1998, ed anche per gli effetti di cui all'articolo 12 del DM 471/1999.

2. Ai sensi del comma 7 dell'articolo 20 della LR 25/1998, qualora il progetto di intervento riguardi la bonifica di aree comprese nel territorio di piu' Comuni, il piano di caratterizzazione e' presentato, in triplice copia, alla Provincia competente.

3. Se i Comuni interessati appartengano a Province diverse, il piano e' presentato, con le modalita' di cui al comma 2, alle Province rispettivamente competenti, che lo approvano d'intesa, secondo quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 20 della LR 25/1998.

#### Art. 47

##### Approvazione del progetto Termini ed altri adempimenti

1. Il Comune o la Provincia competente all'approvazione del piano della caratterizzazione, trasmette tempestivamente copia di esso alla struttura dell'ARPAT territorialmente interessata. Ulteriore copia del piano, a cura dell'amministrazione competente, e' resa disponibile, per l'accesso, a tutti gli altri Enti ed organismi interessati al procedimento di approvazione.

2. L'Amministrazione competente ai sensi dell'articolo 46, procede all'approvazione del piano, e fissa i termini entro i quali il soggetto responsabile e' obbligato a presentare la successiva articolazione progettuale ai sensi del comma 1 dell'articolo 42, tenendo conto, a tal fine, dei termini massimi prescritti dai commi 2 e 3 dell'articolo 10 del DM 471/99.

3. Copia dell'atto autorizzativo di cui al presente articolo e' trasmessa, a cura della competente Amministrazione, al soggetto responsabile, nonche' agli organi di controllo, ed agli altri soggetti pubblici interessati dal procedimento.

#### Art. 48

##### Attuazione del piano d'investigazione

1. Il soggetto responsabile, a seguito dell'approvazione del piano di cui all'articolo 47, e' tenuto all'effettuazione delle indagini previste dal piano di investigazione, che costituisce parte integrante del piano della caratterizzazione, nel rispetto dei termini e con le modalita' dettate a tal fine dal provvedimento di approvazione, nonche' con le integrazioni e prescrizioni disposte nello stesso provvedimento, ed in conformita' con le indicazioni contenute negli allegati 1 e 2 al

DM 471/1999.

2. Il soggetto responsabile e' tenuto inoltre a comunicare, con preavviso non inferiore a 10 giorni, la data ed il luogo di effettuazione delle indagini di cui al presente articolo, alla competente struttura dell'ARPAT, perche' possa prendervi parte mediante proprio delegato, che procede all'acquisizione di appositi controcampioni di verifica.

#### SEZIONE IV

Art. 49

Progetto preliminare

1. Il soggetto responsabile, qualora, dall'effettuazione delle indagini di cui al comma 1 dell'articolo 48, risulti confermata la contaminazione del sito, e' obbligato a presentare, nei termini a tal fine prescritti dal comma 2 dell'articolo 47, il progetto preliminare degli interventi di bonifica, secondo i contenuti previsti dall'Allegato 4 al DM 471/1999, e sulla base delle "linee guida" ivi dettate. Al progetto preliminare deve essere allegata l'apposita "relazione descrittiva dell'attivita' di investigazione", contenente i risultati delle attivita' di indagine effettuate ai sensi dello stesso articolo 48, elaborati con le modalita' previste dall'Allegato 4 al DM 471/1999.

2. Il progetto di cui al comma 1 e' proposto, dal soggetto responsabile, al Comune o alla Provincia competente ai sensi dell'articolo 46, nelle stesse forme e con le modalita' ivi dettate.

Art. 50

Approvazione del progetto

1. Il Comune o la Provincia competente procede all'approvazione del progetto preliminare, nelle forme e con le modalita' previste, per il piano della caratterizzazione, dall'articolo 47, e trasmette copia del provvedimento autorizzativo al soggetto responsabile, ed agli altri soggetti di cui al comma 3 dello stesso articolo 47.

2. L'amministrazione competente all'approvazione del progetto preliminare, fissa il termine entro il quale il soggetto responsabile e' tenuto a presentare il progetto definitivo di cui all'articolo 51, prescrivendo, qualora ne ravvisi la necessita', le ulteriori investigazioni di dettaglio, da effettuarsi nelle forme e con le modalita' previste dall'articolo 48.

#### SEZIONE V

Art. 51

## Progetto definitivo

1. Il soggetto responsabile è tenuto a presentare alla competente amministrazione, individuata ai sensi dell'articolo 46, nelle forme e con le modalità ivi previste, il progetto definitivo, predisposto sulla base del progetto preliminare, entro il termine prescritto a tal fine dall'amministrazione competente ai sensi del comma 2 dell'articolo 50. Tale termine non può, in ogni caso, superare quello previsto dal comma 3 dell'articolo 10 del DM 471/1999.

### Art. 52

#### Approvazione del progetto definitivo

1. Il Comune o la Provincia competente provvede all'approvazione del progetto definitivo, entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso ai sensi dell'articolo 51, autorizzando, contestualmente, in conformità con quanto disposto dal comma 9 dell'articolo 10 del DM n.471/1999, gli interventi necessari per l'attuazione del progetto stesso, e dettando i termini per l'esecuzione dei lavori, e le ulteriori prescrizioni eventualmente necessarie.

2. L'amministrazione competente definisce inoltre, ai sensi del comma 5 dell'articolo 20 della LR 25/1998, l'entità delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 58, ed i termini per la relativa prestazione da parte del soggetto obbligato, che comunque deve precedere l'inizio dell'esecuzione dei lavori autorizzati, ed alla quale è, in ogni caso, subordinata l'efficacia del provvedimento di approvazione.

3. Copia del provvedimento autorizzativo del progetto definitivo è trasmessa, a cura della competente amministrazione, al soggetto responsabile, nonché agli organi ed amministrazioni pubbliche di cui al comma 3 dell'articolo 47.

### Art. 53

#### Raccordo con la V.I.A.

1. Qualora il progetto definitivo di bonifica preveda la realizzazione di opere o interventi sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della legge regionale 3 novembre 1998, n.79, "Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale", e successive modifiche, ovvero ai sensi della relativa normativa statale, l'approvazione di cui all'articolo 51 è subordinata all'acquisizione della preliminare pronuncia di compatibilità ambientale.

2. Nel caso di cui al comma 1, i termini previsti dall'articolo 52 restano sospesi sino all'acquisizione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa pronuncia di

compatibilita` ambientale.

## SEZIONE VI

### Art. 54

#### Conferenza di servizi

1. L'amministrazione competente, ai fini dell'approvazione del progetto definitivo, e della contestuale autorizzazione alla realizzazione dei lavori di cui al comma 1 dell'articolo 52, ed altresì ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del DM 471/1999, provvede all'acquisizione di tutte le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri, e gli altri atti di assenso richiesti dalle vigenti norme statali e regionali, mediante apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni.

2. L'autorizzazione all'esecuzione degli interventi di bonifica, rilasciata in base al comma 1 dell'articolo 52, secondo quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 10 del DM 471/1999, ed ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto definitivo, nonché per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, sostituisce, a tutti gli effetti, le autorizzazioni, concessioni, e gli altri atti di assenso, di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le Province, ai fini dell'espressione del parere di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 17 del DLgs 22/1997, ad esse attribuito dal comma 8 dell'articolo 20 della LR 25/1998, si avvalgono della Conferenza prevista dal comma 2 dell'articolo 8 della stessa legge regionale. In tal caso, gli atti di assenso previsti dal comma 1 del presente articolo, qualora espressi dagli organi ed amministrazioni partecipanti alla Conferenza provinciale ed individuati ai sensi del comma 2 dell'articolo 37 del presente regolamento, sono acquisiti in tale sede, ed il Comune competente all'approvazione del progetto definitivo di bonifica, provvede, esclusivamente, all'acquisizione degli ulteriori atti di assenso eventualmente necessari.

### Art. 55

#### Varianti

1. Il soggetto responsabile è tenuto a comunicare all'amministrazione competente ogni variante che, in corso d'esecuzione, si renda necessaria rispetto al progetto approvato.

2. Le variazioni al progetto originariamente approvato, qualora

comportino modifiche significative del progetto stesso, sono soggette ad approvazione specifica da parte dell'amministrazione competente, in conformita' con la normativa tecnica vigente, nelle forme e con le modalita' previste dal presente regolamento, A tal fine, sono da intendersi significative:

- a) le modifiche riguardanti nuove tipologie di inquinanti;
- b) quelle inerenti a nuove metodologie di bonifica;
- c) quelle che incidano in misura rilevante sull'estensione dell'area di intervento.

3. Le variazioni progettuali che non comportino modifiche significative ai sensi del comma 2, devono, in ogni caso, essere comunicate formalmente alla competente amministrazione, che, entro e non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento, e' tenuta ad esprimersi in ordine alle variazioni proposte.

4. Il soggetto responsabile, qualora la variante, soggetta ad approvazione ai sensi del comma 2, non interferisca direttamente con l'effettuazione dell'intervento di bonifica, nelle more dell'approvazione prosegue nell'esecuzione dei lavori.

### CAPO III CONTROLLI E VIGILANZA

#### Art. 56

##### Svolgimento dei controlli

1. Le Province effettuano i controlli previsti dal presente regolamento, avvalendosi dell'ARPAT, secondo quanto disposto ai sensi della lettera c), comma 1, dell'articolo 6 della LR 25/1998. Sono fatti salvi i controlli sanitari di competenza della azienda ASL territorialmente interessata.

2. Fermo restando il disposto di cui al comma 4 dell'articolo 12 del DM 471/1999, i controlli di cui al comma 1, ai fini della verifica sia dell'attivita' di investigazione che dei risultati dell'intervento di bonifica, e della messa in sicurezza permanente, devono riguardare tutte le matrici ambientali interessate dal fenomeno di inquinamento, secondo quanto disposto dal punto III.3) dell'allegato 4 allo stesso DM 471/1999.

3. I controlli di cui al presente articolo interessano sia le modalita' di effettuazione dell'intero processo di indagine e di bonifica, sia la verifica dei risultati analitici. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, nella fase di investigazione devono essere garantiti controlli in una percentuale commisurata alla complessita' dell'intervento, non inferiore, in ogni caso, al dieci per cento dei campioni previsti nel piano di caratterizzazione.

4. Per gli interventi disciplinati dagli articoli 5 e 6 del DM 471/1999, la Provincia competente assicura, ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 dello stesso decreto, l'effettuazione di controlli e verifiche periodiche, con cadenza almeno biennale, sull'efficacia delle misure di sicurezza adottate, e degli interventi di messa in sicurezza permanente, anche al fine di accertare che le caratteristiche del sito sottoposto ai predetti interventi siano corrispondenti alla destinazione d'uso prevista, e non comportino rischi per la salute e per l'ambiente, tenendo conto inoltre delle conoscenze tecniche e scientifiche intervenute in seguito all'effettuazione degli interventi.

5. A seguito dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di bonifica, l'ARPAT redige apposita relazione conclusiva, anche per gli effetti di cui al comma 2 dell'articolo 57.

#### Art. 57

Certificazione di avvenuta bonifica e di messa in sicurezza permanente

1. Su richiesta del soggetto responsabile, corredata della relazione finale di cui al comma 3 dell'articolo 43, e del certificato di collaudo o di regolare esecuzione relativo ai lavori, alla stessa allegato, la Provincia competente rilascia l'apposita certificazione di avvenuta bonifica prevista dal comma 8 dell'articolo 17 del DLgs 22/1997, e dall'articolo 12 del DM 471/1999, che attesta l'avvenuto completamento degli interventi, e la conformità degli stessi al progetto approvato.

2. Ai fini del rilascio della certificazione di cui al presente articolo, la Provincia si avvale di tutti i dati in suo possesso, ivi compresa la stessa documentazione prodotta dal soggetto responsabile ai sensi del comma 1. Si avvale inoltre, in ogni caso, dell'apposita relazione conclusiva che l'ARPAT è tenuta a redigere ai sensi del comma 5 dell'articolo 56.

3. Per gli interventi di messa in sicurezza permanente, la certificazione disciplinata dal presente articolo non può essere rilasciata se non siano decorsi cinque anni dal primo controllo, da effettuarsi, in ogni caso, non oltre 8 mesi dalla comunicazione di ultimazione dei lavori di cui al comma 3 dell'articolo 43. Sulla base di tale comunicazione, la Provincia competente prende atto della conclusione di lavori e, qualora si fosse evidenziata, nel corso dell'esecuzione dei lavori, la necessità di prevedere eventuali monitoraggi aggiuntivi sulle misure di sicurezza adottate, detta le relative prescrizioni.

4. La Provincia competente può in ogni caso procedere, contestualmente al rilascio della certificazione di cui al presente articolo, a dettare specifiche prescrizioni inerenti:

- a) le modalita` di monitoraggio e di controllo ambientale da effettuarsi nel tempo;
- b) il programma di manutenzione, e le scadenze periodiche per le verifiche sull'integrita` ed adeguatezza complessiva dell'intervento realizzato.

5. Le prescrizioni provinciali di cui al comma 4, qualora il monitoraggio ed i controlli ambientali presuppongano determinazioni di tipo analitico, devono altresì specificare:

- a) le matrici da sottoporre al monitoraggio;
- b) i parametri da determinare, nonche` la frequenza ed i punti di monitoraggio;
- c) le metodiche di analisi;
- d) le modalita`, il formato, e la frequenza di restituzione dei dati.

Art. 58

Garanzie finanziarie

1. Il soggetto responsabile e` tenuto a prestare, al Comune o alla Provincia competente all'approvazione del progetto di bonifica, apposito atto di fideiussione bancaria od assicurativa, a garanzia dell'attivazione e della corretta esecuzione del progetto stesso. L'importo della fideiussione e` determinato in misura pari all'importo del progetto di bonifica o di messa in sicurezza, ivi compresi gli eventuali oneri di monitoraggio.

2. La garanzia di cui al comma 1 e` dovuta fino al rilascio della certificazione provinciale disciplinata dall'articolo 57, che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del DM 471/1999, costituisce titolo per lo svincolo della stessa.

3. La Provincia competente, contestualmente al rilascio della certificazione di cui all'articolo 57, richiede, per gli interventi di bonifica previsti dagli articoli 5 e 6 del d.m 471/1999, una specifica fideiussione, da rilasciarsi in favore dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto di bonifica, a garanzia degli oneri conseguenti alle manutenzioni ed ai controlli successivi. Tale fideiussione e` svincolata esclusivamente dalla stessa amministrazione a favore della quale sia stata prestata la relativa garanzia, previa certificazione liberatoria, rilasciata, in esito all'effettuazione dei controlli di cui al comma 4 dell'articolo 12 del DM 471/1999, nelle forme e con le modalita` a tal fine previste nella certificazione di cui all'articolo 57 del presente regolamento.

CAPO IV

FATTISPECIE SPECIFICHE

Art. 59

## Esclusione del progetto di bonifica

1. Non si fa luogo alla redazione del progetto di bonifica e di messa in sicurezza permanente, qualora i risultati del piano di investigazione iniziale, o del piano di investigazione di dettaglio, disciplinati rispettivamente dall'articolo 48 e dal comma 2 dell'articolo 50, dimostrino il verificarsi di una delle seguenti situazioni:

- a) che il suolo, il sottosuolo, nonché le acque sotterranee dell'area in esame, non risultano contaminati, in quanto la concentrazione delle sostanze indice di inquinamento non supera i limiti definiti, per ogni possibile destinazione d'uso, dal DM 471/1999, e dalle altre norme vigenti in materia;
- b) che il suolo, il sottosuolo e le acque sotterranee, rientrano nei limiti definiti per la destinazione d'uso specifica.

2. Qualora ricorra l'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1, la Provincia rilascia certificazione finale liberatoria sul sito. A tal fine, il soggetto interessato è tenuto a presentare, al Comune o alla Provincia competente, la "relazione descrittiva dell'attività di investigazione", prevista dal comma 1 dell'articolo 49, contenente i risultati delle attività di indagine effettuate ai sensi dell'articolo 48, elaborati con le modalità previste dall'Allegato 4 al DM 471/1999.

3. Qualora ricorra l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1, il soggetto interessato è tenuto a presentare i risultati delle indagini, al Comune o alla Provincia competente, nelle stesse forme e con le stesse modalità previste dal comma 2. In tal caso, qualora i risultati presentati siano tali da evidenziare la non necessità di bonifica limitatamente ad una specifica destinazione d'uso, la Provincia rilascia la certificazione relativa alla destinazione d'uso consentita, indicando, ove occorra, gli eventuali vincoli e le opportune prescrizioni.

## Art. 60

### Interventi ad iniziativa degli interessati

1. Il proprietario di un sito, o altro soggetto, che, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli 7 e 8 del DM 471/1999, intenda attivare di propria iniziativa le procedure per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale, ai sensi dell'articolo 17, comma 13-bis del DLgs 22/1997, nel rispetto della LR 25/1998, ed in conformità con le disposizioni del presente regolamento, può procedere in tal senso, adottando gli adempimenti prescritti dal comma 1 dell'articolo 9 dello stesso DM 471/1999.

2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 64 del presente

regolamento, qualora il soggetto responsabile abbia provveduto all'adempimento di cui al comma 3 dell'articolo 9 del DM 471/1999, entro il termine dallo stesso prescritto, come prorogato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 16 giugno 2000, n. 160, "Differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati", convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 2000 n. 224, la decorrenza dell'obbligo di bonifica e' definita dal piano provinciale di cui al comma 2 dell'articolo 11 della LR 25/1998, sulla base della pericolosita' del sito, determinata con i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 14 del DM 471/1999, salva in ogni caso la facolta' dell'interessato di procedere agli interventi di bonifica e ripristino ambientale prima del suddetto termine.

3. Il Comune o la Provincia competente, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 9 del DM 471/1999, verifica, entro trenta giorni, l'efficacia degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati, fissando, ove occorra, prescrizioni ed interventi integrativi, con particolare riferimento alle misure di monitoraggio da attuare per accertare le condizioni di inquinamento, ed ai controlli da effettuare per verificare l'efficacia degli interventi attuati a protezione della salute pubblica e dell'ambiente.

#### Art. 61

Progetti di intervento per fasi temporali o lotti areali

1. I progetti di intervento per fasi temporali o lotti areali possono essere realizzati anche con riferimento ai processi di depurazione a lungo termine della falda idrica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del DM 471/1999, ed in conformita' con quanto disposto dai commi 11 e 12 dell'articolo 20 della LR 25/98. In tal caso, la Provincia competente rilascia il certificato di cui all'articolo 57, a conclusione degli interventi relativi alle singole fasi o lotti areali.

2. La Provincia, nei casi di cui al comma 1, vigila sulla complessiva attuazione dell'intervento di bonifica, ed in particolare sul rispetto dei tempi previsti nell'autorizzazione per la presentazione del progetto relativo alla fase successiva. In caso di inadempimento dei soggetti responsabili, la Provincia informa il Comune competente, ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti ad esso attribuiti ai sensi del comma 9 dell'articolo 17 del DLgs 22/1997.

#### Art. 62

Siti oggetto di passate attivita' minero-metallurgiche

1. Per i progetti di bonifica da realizzarsi nei siti oggetto di attivita' minero-metallurgiche cessate, in considerazione delle

conoscenze acquisite nell'ambito delle attività di bonifica e messa in sicurezza maturate nell'ambito della regione Toscana, ed in ragione della specificità geomineraria e geochimica di alcuni territori, quali l'area delle Colline Metallifere e quella del Monte Amiata, i limiti di concentrazione delle sostanze inquinanti sono in ogni caso riferiti al "fondo naturale", come stabilito dal comma 2 dell'articolo 4 del DM n. 471/1999, determinato in base alle procedure previste dall'allegato 2 allo stesso decreto.

2. Per i progetti di cui al comma 1, si osservano inoltre le disposizioni previste dal piano regionale, e, specificamente, dal capitolo 5.4 della deliberazione del Consiglio regionale n. 384 del 21 dicembre 1999. Tali progetti, con riferimento sia all'analisi di rischio prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del DM 471/1999, che ai limiti riferiti al fondo naturale, possono fare riferimento a specifici studi, validati dagli enti pubblici competenti.

#### Art. 63

Particolari disposizioni di salvaguardia per le aree oggetto di censimento

1. I proponenti di interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della LR25/1998, in base al disposto di cui al punto 4.6 del piano regionale, sono tenuti ad effettuare le verifiche atte a comprovare le condizioni di integrità ambientale dei siti in questione.

2. Ai fini di cui al comma 1, il soggetto interessato è tenuto a presentare all'Amministrazione competente all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero, ed unitamente ad esso, un apposito piano di investigazione, redatto in conformità con quanto disposto dall'articolo 48 del presente regolamento, atto ad accertare che l'area interessata non sia compresa nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 del DLgs 22/1997.

### CAPO V

#### NORME FINALI

#### Art. 64

Disposizioni per l'attuazione degli obblighi conseguenti ad accertamento di pericolosità dei siti

1. L'inserimento di un sito nell'ambito delle aree di cui alla lettera b2) del comma 2 dell'articolo 9 della LR 25/1998, in caso di sopravvenuto accertamento, a seguito dell'effettuazione dei controlli previsti dal DLgs 22/1997, e dalla LR 25/1998, del superamento dei limiti di contaminazione stabiliti ai sensi del d. m. 471/1999, non esonera i soggetti, pubblici e privati,

dall'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 17 del DLgs 22/1997.

2. Nei casi di cui al comma 1, e fatto salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 9 del DM 471/1999, i Comuni e le Province competenti sono comunque tenuti a provvedere agli adempimenti previsti dall'articolo 17 del DLgs 22/1997, secondo quanto espressamente prescritto dal comma 3 dello stesso articolo 17, anche nel caso che non abbiano ancora provveduto alla definizione, nell'ambito dei piani provinciali disciplinati dall'articolo 11 della LR 25/1998, delle priorit  di cui alla lettera e), comma 2, dello stesso articolo 11.

Art. 65

Verifica dello stato di attuazione dei piani provinciali di bonifica delle aree inquinate

1. Le Province, ai sensi dell'articolo 22 della LR 25/1998, trasmettono alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del piano, con particolare riferimento:

- a) agli interventi approvati nel corso dell'anno precedente;
- b) alle certificazioni rilasciate;
- c) ai controlli effettuati;
- d) agli eventuali provvedimenti sostitutivi adottati; e) alle eventuali sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 30 della LR 25/1998.

Il presente Regolamento e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il 15 giorno successivo alla sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 17 luglio 2001

Martini

#### ALLEGATO 1

Elaborati tecnici per la richiesta di approvazione ed autorizzazione per la realizzazione di progetti di impianti di trattamento, smaltimento e/o recupero dei rifiuti.

1. Domanda in carta libera

2. Quadro di riferimento programmatico in rapporto a leggi

nazionali e regionali, ai Piani regionali e provinciali di settore (Piano Rifiuti, Piano energetico, Piano di Bacino), agli atti di Quadro di riferimento territoriale (PIT, PTC, Piani strutturali) o altro evidenziando l'attualità del progetto e la motivazione delle eventuali modifiche apportate.

### 3. Relazione Tecnica - Illustrativa:

- a) relazione geologica
- b) piano particellare di esproprio o documentazione comprovante la proprietà e/o la disponibilità dell'area;
- c) vincolistica dell'area

### 4. Quadro di compatibilità ambientale (non necessario qualora l'impianto sia stato oggetto di valutazione di impatto ambientale):

- descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette a subire effetti del progetto sia in fase di cantiere che di esercizio;
- la specificazione dei rifiuti liquidi rapportata alla prescrizione della normativa vigente in materia, corredata dello schema di smaltimento reflui con particolari esecutivi ed indicazione del corpo ricettore;
- la specificazione dei materiali di processo e dei rifiuti prodotti e loro modalità di smaltimento;
- la specificazione delle emissioni inquinanti nell'atmosfera;
- la specificazione delle emissioni sonore prodotte dall'intervento con particolare riferimento alla presenza di abitazioni vicine;
- la definizione degli strumenti di gestione e controllo e, delle reti di monitoraggio ambientale così come previste dal piano regionale;
- l'illustrazione dei sistemi di intervento nell'ipotesi si manifestino emergenze ambientali;
- analisi della vincolistica esistente;
- descrizione dell'uso del territorio con particolare riferimento alla presenza di insediamenti abitativi;
- analisi delle previsioni degli strumenti urbanistici:
  - a) estratto del vigente piano regolatore e relative norme tecniche di attuazione;
  - b) estratto della planimetria catastale;
  - c) certificato destinazione urbanistica;
- studio e scelta della viabilità di conferimento e di accesso completo della proposta risolutiva, stima qualitativa dei mezzi in transito da e per l'insediamento con riferimento specifico alla viabilità di accesso ed agli insediamenti produttivi e/o abitativi interessati;
- indagine idrogeologica mirata al tipo di intervento;

- verifica del rischio idraulico ai sensi del P.I.T. Delib. CR n. 12 del 25.01.2000 (ex Delib. CR n. 230 del 21 giugno 1994 pubblicata sul BURT 6 luglio 1994, n. 46) pubblicato sul BURT 8 marzo 2000 n. 10 s.s. n. 32, e Dlgs 180/98 e successive modifiche ed integrazioni;
- informazioni relative alla classificazione del territorio per quanto concerne l'ammissibilità delle emissioni sonore di cui alla L. 477/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e LR 89/98;
- la specificazione della eventuale sussistenza di fattori penalizzanti di cui alla DCRT 88/98 e DCRT n. 385/99.

## 5. Quadro progettuale e gestionale

5.1. Incidenza spaziale e territoriale dell'intervento tramite la seguente documentazione:

- planimetria scala 1:25.000 con la localizzazione dell'intervento;
- planimetria scala 1:200 - 1:5.000 con la localizzazione dell'intervento;
- bacino di utenza servito ed effetti dell'intervento sul bacino riferito al soddisfacimento della domanda;
- descrizione delle diverse ipotesi progettuali in considerazione compresa quella dell'assenza dell'intervento.

5.2. Progetto definitivo costituito da:

a) elaborati grafici:

- planimetria generale dell'insediamento in scala 1:500 o 1:1.000 con l'indicazione del tipo di utilizzo delle aree scoperte;
- planimetria in scala 1:100 o 1:200 dei corpi di fabbrica con indicazione delle varie fasi operative;
- piante, sezioni e prospetti dei corpi di fabbrica in scala 1:100 o 1:200;
- particolari costruttivi significativi dell'impianto, schemi macchinari, ecc.;
- planimetria scala 1:500 con gli schemi delle reti impiantistiche con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque e del sistema antincendio;
- planimetria, particolari e sezioni scala 1:100 o 1:200, ove siano indicate le pendenze, i sistemi di convogliamento acque, reflui o sversamenti, i pozzetti stagni di raccolta, vasche di accumulo, muretti di contenimento ecc.;

b) relazione articolata in:

- descrizione del ciclo tecnologico di smaltimento evidenziando le varie fasi lavorative ed allegando diagramma a blocchi;
- descrizione delle caratteristiche fisiche e tecniche delle

- opere principali e di quelle accessorie proposte nonché delle tecnologie adottate;
- descrizione delle principali caratteristiche di processo e di funzionamento e indicazione delle risorse utilizzate comprese acqua ed energie precisando il loro approvvigionamento con bilancio di massa ed energia per i singoli processi;
  - indicazione della potenzialità annua e giornaliera dell'impianto suddivisa per ogni singolo processo di trattamento e per singole tipologie di rifiuti da trattare;
  - descrizione della tipologia (Codice CER e descrizione) e caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto in ingresso e relativa provenienza;
  - indicazione della quantità, tipologia (CER e descrizione), caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto dopo trattamento;
  - indicazione della destinazione finale (tipo di impianto di recupero e/o smaltimento) del rifiuto dopo trattamento;
  - indicazione della tipologia e quantità dei reagenti impiegati.

c) schemi di flusso, bilanci di massa ed energia di ogni singolo processo;

d) Piano di gestione monitoraggio e controllo articolato secondo le linee di cui al successivo punto 4.3. Detto piano può essere presentato in bozza all'atto della presentazione del progetto e nella stesura definitiva al momento della domanda di autorizzazione all'esercizio, se questa non è contestuale alla domanda di approvazione del progetto.

### 5.3 Piano di gestione, monitoraggio e controllo

Il piano di gestione, monitoraggio e controllo, deve contenere tutte le informazioni relative ai criteri ed alle misure adottate per la conduzione dell'impianto finalizzate alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento ed alla minimizzazione ed il controllo degli impatti durante la conduzione degli impianti.

In particolare il piano di gestione, monitoraggio e controllo deve contenere:

1. il piano di prevenzione e riduzione dell'inquinamento, con la descrizione e le prestazioni dei sistemi di protezione delle componenti ambientali e con l'indicazione delle precauzioni adottate nella manipolazione dei rifiuti, al fine di assicurare il contenimento dei rischi per l'ambiente e per l'uomo, nonché il piano di monitoraggio e controllo.

Informazioni su:

2. procedure di accettazione dei rifiuti da trattare e descrizione dei controlli analitici sui rifiuti in ingresso ai fini della verifica della compatibilità con il processo di trattamento;

- a) tempi e modalita` di stoccaggio dei rifiuti tal quale ed a fine trattamento e dei reagenti;
- b) criteri e modalita` di miscelazione ed omogeneizzazione dei rifiuti da trattare, ove previsto;
- c) modalita` e frequenza dei campionamenti e delle analisi dei rifiuti trattati in relazione alla destinazione (recupero e/o smaltimento);
- d) procedure di monitoraggio e di controllo dell'efficienza del processo di trattamento, dei sistemi di protezione ambientale, e dei dispositivi di sicurezza installati;
- e) piano di monitoraggio delle emissioni di processo delle eventuali matrici ambientali interessate (parametri, frequenza di controllo, modalita` di prelievo, analisi ecc.).

#### 5.4. Documentazione integrativa da presentare per impianti di discarica

Oltre alla documentazione indicata ai precedenti punti nel caso di impianti di discarica si dovra` fare specifico riferimento ai seguenti dati:

- categoria discarica;
- volumetria;
- dati litologici;
- geomorfologia e stabilita` versanti;
- idrogeologia e permeabilita`;
- modalita` di allestimento dei volumi;
- impermeabilizzazione;
- raccolta e trattamento del percolato;
- captazione del biogas;
- modalita` di coltivazione;
- progetto di ripristino ambientale
- piano progetto per la gestione post chiusura per la durata di 50 anni
- previsione del tempo di vita dell'impianto e della tempistica di ripristino.

#### 5.5. Documentazione integrativa da presentare per deposito preliminare/messa in riserva:

- quantita` massima stoccabile per tipologia di rifiuto e movimentazione massima annua;
- periodo massimo di stoccaggio per tipologia di rifiuto;
- destinazione finale di smaltimento del rifiuto.

#### 5.6. Documentazione integrativa nel caso di nuovi impianti di recupero di rifiuti

- risultati analitici di prove di cessione in CH<sub>3</sub>COOH nel caso in

cui il rifiuto contenga o sia contaminato da una o più sostanze elencate negli allegati h e i al D. Lgs 389/97 oppure se proviene da contenitori contrassegnati con i simboli e/o e/o e/o e/o Xi> di cui al DM Sanita`

28.4.97, o comunque utilizzato per sostanze pericolose; descrizione dettagliata del processo produttivo con specifico riferimento alla fase da cui deriva il rifiuto destinato al riutilizzo;

- valutazione delle variazioni delle caratteristiche fisico - chimiche del prodotto finale ottenuto con il residuo rispetto a quello ottenuto con le materie prime corrispondenti;
- studio di mercato per la caratterizzazione merceologica e per la collocazione finale dei prodotti in uscita dall'impianto di riutilizzo.

## 6. Quadro economico

- costi di investimento;
- costi di esercizio;
- ricavi da recupero di materiali ed energia;
- costo unitario;
- piano finanziario;
- costo del progetto di ripristino ambientale rivalutato alla data di realizzazione;
- costo della gestione post chiusura rivalutato per l'intero periodo.

## 7. Quadro temporale

- tempi tecnici per la realizzazione dell'intervento;
- tempi per la messa in esercizio;
- vita tecnica dell'intervento.

La documentazione presentata dovrà essere a firma di tutte le professionalità necessarie secondo la complessità dell'impianto. L'individuazione delle suddette professionalità dovrà essere fatta sulla base delle norme nazionali che individuano le funzioni e le competenze dei singoli ordinamenti professionali. Dovrà essere rilegata in singoli fascicoli corrispondenti ai punti precedenti e prodotta in un numero di copie strettamente necessario da concordare con la Provincia. Deve essere altresì presentata una relazione di sintesi sul progetto complessivo, contenente l'indice degli elaborati.

La documentazione su indicata va rapportata alle caratteristiche dell'impianto. E facoltà della Provincia richiedere integrazioni per eventuali parti mancanti o carenti.

ALLEGATO 2 - Facsimile di domanda di autorizzazione all'esercizio per impianti di smaltimento dei rifiuti

### ALLEGATO 3

Determinazione degli Importi delle garanzie finanziarie e loro durata previste dall'art. 28 del DECRETO per il rilascio delle autorizzazioni all'attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti di cui agli allegati B e C del DECRETO.

Le precisazioni che seguono non riguardano le categorie di rifiuti soggette a procedure semplificate di cui agli art 31-33 del DECRETO ma solo quelle soggette ad autorizzazione di cui all'art 28 del DECRETO

Le autorizzazioni di cui all'art. 18 LR 25/98 sono soggette alle stesse modalità di presentazione e calcolo delle fidejussioni di cui al presente allegato secondo le corrispondenti tipologie di rifiuti e operazioni di smaltimento e/o recupero.

Nel caso di fidejussioni da stipulare per il rilascio di autorizzazioni per le operazioni di recupero di rifiuti di cui all'allegato C del DECRETO si effettua un abbattimento dell'importo del 50%

In ogni caso la durata delle garanzie finanziarie dovrà superare di due anni la scadenza della autorizzazione.

Le fidejussioni dovranno prevedere che lo svincolo avvenga solo su esplicita richiesta dell'ente garantito.

Nel caso di presenza contemporanea all'interno di uno stesso stabilimento di deposito preliminare e trattamento tra loro collegati potrà essere presentata una sola fidejussione di importo pari al maggiore degli importi calcolati separatamente per il deposito e per il trattamento.

Il criterio di riferimento per la determinazione dell'ammontare della garanzia finanziaria è il seguente:

#### 1.1 Deposito preliminare di rifiuti urbani:

L'ammontare della garanzia è calcolato moltiplicando la cifra di Lire 1.000.000 per il massimo numero di tonnellate di rifiuti che la ditta è autorizzata a stoccare provvisoriamente.

#### 1.2 Deposito preliminare/messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi:

L'ammontare della garanzia è calcolato con lo stesso procedimento (punto 1.1) relativo ai rifiuti urbani moltiplicato per 1,5.

### 1.3 Deposito preliminare/messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi:

L'ammontare della garanzia è calcolato con lo stesso procedimento (punto 1.1) relativo ai rifiuti urbani moltiplicato per 3.

### 2.1 Trattamento di rifiuti urbani:

L'ammontare della garanzia finanziaria è calcolato moltiplicando la cifra di L. 40.000 per il quantitativo massimo di rifiuti che la ditta è autorizzata a trattare in sei mesi espresso in tonnellate. Comunque l'ammontare della garanzia non dovrà essere inferiore a L. 500.000.000.

### 2.2 Trattamento/recupero di rifiuti speciali non pericolosi

L'ammontare della garanzia è calcolato con lo stesso procedimento relativo ai rifiuti urbani moltiplicato per 1,5 Non si applica l'importo minimo di cui al punto 2.1.

### 2.3 Trattamento/recupero di rifiuti speciali pericolosi:

L'ammontare della garanzia è calcolato con lo stesso procedimento relativo ai rifiuti urbani moltiplicato per 3 Non si applica l'importo minimo di cui al punto 2.1.

### 3.1 Discarica di rifiuti urbani e speciali non pericolosi

In conformita' all'art. 19, comma 2, della LR 25/98 l'importo della fidejussione è proporzionato al progetto di ripristino, ai costi per la gestione post chiusura e agli imprevisti secondo la formula:

Importo Fidejussione = (IPR + GPC X n) X 1,03

dove:

IPR = importo lavori progetto di ripristino; tale importo dovrà essere rivalutato ad ogni rinnovo dell'autorizzazione in base agli incrementi ISTAT dei vari indici di costo (costo della vita, costo delle materie prime, costo del lavoro ecc) ed eventualmente decurtato dell'importo dei lavori di ripristino già effettuati

GPC = Costo di gestione annuo calcolato come media dei costi di gestione annuali a cui si riferisce la fidejussione

n = anni di gestione post chiusura che si prevede dover garantire convenzionalmente uguale a 20 anni

1,03 = coefficiente che tiene conto degli imprevisti valutati nel 3%

Per i rifiuti speciali inerti l'ammontare della garanzia è

calcolato con la stessa formula di cui ai rifiuti urbani e speciali non pericolosi moltiplicato per 0,4

### 3.2 Discarica di rifiuti speciali pericolosi

L'ammontare della garanzia è calcolato con lo stesso procedimento relativo ai rifiuti urbani e speciali non pericolosi moltiplicato per 1,5

Sia nel caso 3.1 che nel caso 3.2 la fidejussione dovrà essere rinnovata sino a quando l'organo di controllo ne ravvisi la necessità (fino a quando il sito non potrà essere abbandonato). Lo stesso organo di controllo autorizzerà lo svincolo della fidejussione in scadenza solo dopo la presentazione di nuova fidejussione.

Per la fase post chiusura delle discariche, cioè nella fase nella quale non vengono conferiti rifiuti, la durata della fidejussione non potrà essere inferiore ad anni 5+2

### ALLEGATO 4a

Documentazione necessaria per l'utilizzo dei fanghi in agricoltura

1. Domanda indirizzata al Presidente della Provincia interessata territorialmente all'attività oggetto di richiesta secondo il fac-simile .4a
2. Definizione della tipologia fanghi tramite certificazione analitica, redatta a cura di un laboratorio pubblico con particolare riferimento al rispetto dei parametri e delle unità di misura di cui agli allegati IB e IIB D. Lgs 99/92 in originale o fotocopia autenticata.
3. Certificazione a firma del tecnico responsabile dell'impianto che contenga la dichiarazione di conformità del campionamento in merito a quanto stabilito dal decreto negli allegati IB e II B del D. Lgs 99/92.
4. Certificazione analitica dei terreni, redatta a cura di un laboratorio pubblico ovvero presso laboratori privati i quali abbiano i requisiti indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni su proposta dei Ministri della sanità, dell'ambiente e dell'agricoltura e foreste (art.10 comma 2 del DLgs 99/92 )con particolare riferimento al rispetto dei parametri e dei metodi di analisi nonché al rispetto delle unità di misura di cui agli allegati I e II A in originale o fotocopia autenticata. Tale certificato deve contenere la dichiarazione di conformità del campionamento in merito a quanto stabilito dal decreto negli allegati IA e II A DLgs 99/92
5. Certificazione a firma del professionista abilitato che

contenga la dichiarazione di conformita` del campionamento in merito a quanto stabilito dal decreto negli allegati IA e II A.

D. Lgs 99/92

6. Descrizione delle colture in atto e di quelle previste dopo l'utilizzo dei fanghi.

7. Relazione in originale, a cura di professionista abilitato, attestante l'idoneita` dei fanghi a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo nonche` la correlazione fra tipo di suolo, tipo di fango e coltura prevista.

8. Una relazione pedologica che comprenda la distribuzione delle tipologie di suoli classificate FAO - UNESCO o SOIL-TAXONOMY fino al livello di Famiglia. Devono essere evidenziati, per ciascuna unita` pedologica i caratteri e i comportamenti utili alla comprensione del pedoambiente ed in particolare di quelli che influenzano lo spandimento dei fanghi. Devono soprattutto essere illustrati i caratteri che influenzano la circolazione dell'aria nel suolo, come la granulometria, il drenaggio superficiale e profondo, la presenza, permanenza e la profondita` delle falde temporanee, la presenza di fessurazioni profonde, di orizzonti e strati compattati, di fenomeni indotti da processi di riduzione. Tale documento deve essere presentato in originale e redatto da professionista competente e iscritto all'ordine.

9. Caratteristiche progettuali e ubicazione dell' eventuale stoccaggio provvisorio dei fanghi presso l'utilizzatore, nel rispetto dei contenuti di cui all'art. 12, comma 5, nonche` le modalita` di utilizzo del medesimo. Progetto e relazione in originale, redatto da un professionista competente e iscritto all'ordine.

10. Relazione descrittiva sulle caratteristiche dei mezzi impiegati e sulle modalita` di distribuzione dei fanghi, completa di programma temporale.

11. Relazione sull'impianto di provenienza dei fanghi con la descrizione del ciclo che li origina e i trattamenti a cui sono stati sottoposti con particolare riferimento al processo di stabilizzazione adottato.

12. Mappali catastali in cui siano indicati:

- a) i terreni sui quali si intende applicare i fanghi;
- b) i centri abitati e insediamenti sparsi;
- c) strade;
- d) pozzi con precisazione di quelli ad uso idropotabile;
- e) corsi d'acqua superficiali;

1. Caratteristiche idrogeomorfologiche dei terreni sui quali si

ha intenzione di spandere i fanghi (posizione falda, pendenza, permeabilità, se terreni soggetti ad allagamenti e/o esondazioni e/o inondazioni, stabilità, ecc.). Relazione tecnica in originale a firma del professionista competente iscritto all'ordine;

2. Relazione sulle condizioni meteorologiche con particolare riferimento alla piovosità della zona;

3. Consenso allo spandimento rilasciato da coloro che hanno il diritto di esercitare l'attività agricola sui terreni sui quali si intende utilizzare i fanghi in originale e con firma autenticata;

4. Titolo di disponibilità dei terreni ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

5. Qualora si tratti di attività conto terzi, certificato antimafia rilasciato dalla prefettura al legale rappresentante, in originale.

#### ALLEGATO 4b

Documentazione necessaria per l'utilizzo dei fanghi di depurazione in floricoltura

1. Domanda redatta in carta semplice indirizzata al Presidente della Provincia competente per territorio, in cui l'utilizzatore dichiara, sotto la propria responsabilità, che il substrato artificiale di coltura contiene un quantitativo di fango non superiore al 20 0el totale e che l'utilizzo del medesimo avviene nel rispetto del DLgs 99/92, della tutela ambientale e della salute degli operatori del settore secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, del citato decreto.

2. Definizione della tipologia dei fanghi tramite certificazione analitica, redatta a cura di un laboratorio pubblico o privato con i requisiti di cui al l'art.10 comma 2 D. Lgs 99/92 che definisca la tipologia dei fanghi secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, lettere a) e b), in originale o fotocopia autenticata.

3. Relazione sull'impianto di provenienza dei fanghi con la descrizione del ciclo che li origina e i trattamenti a cui sono stati sottoposti con particolare riferimento al processo di stabilizzazione.

#### ALLEGATO 4C - Modulistica

## ALLEGATO - 5a

Indicazioni per la redazione della relazione tecnica da allegare alla comunicazione di inizio attività`

Prima parte:

- Tipologia del rifiuto: occorre indicare il punto dell`Allegato 1 o Allegato 2 al DM 05.02.98 relativo al rifiuto che si intende recuperare, la specificazione dei codici CER dei rifiuti, la relativa descrizione, la provenienza, le operazioni di recupero, da R1 a R13 (vedi Allegato C del DLgs 22/97), che si intendono effettuare;
- Quantita` annua di rifiuti (suddivisi per tipologia) che si prevede di trattare espresse in tonnellate;
- Capacita` massima di stoccaggio nell`impianto espressa in tonnellate, suddivisa eventualmente per tipologia di rifiuto;
- Caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto: precisare anche se il rifiuto e` solido, liquido, fangoso, infiammabile, inodoro o odoroso, altro;
- Caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dalle operazioni di recupero;
- Potenzialita` dell`impianto di recupero.

Seconda parte

- dovranno essere indicati i metodi adottati affinche`, nel rispetto delle norme tecniche del DM 05.02.98, le operazioni di recupero dei rifiuti siano svolte senza pericolo per la salute dell`uomo e dell`ambiente e nel rispetto delle norme per la sicurezza sul lavoro.

In particolare nella relazione tecnica dovranno essere indicate le modalita` di smaltimento delle acque di scarico, delle emissioni in atmosfera, e gli estremi degli atti autorizzativi.

Si fa inoltre presente che, qualora previsto dalle norme tecniche, devono essere effettuate analisi sui rifiuti e/o test di cessione almeno ogni inizio di attivita` e, successivamente ogni due anni e, comunque , ogni volta intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero dei rifiuti, cosi` come previsto agli artt. 8 e 9 del DM 5.2.98.

## ALLEGATO 6

Adempimenti della Provincia entro il 31/3 (art. 19 e 20 Regolamento) Relazione relativa a: Stato di attuazione del piano, elenco ed estremi autorizzativi rilasciati per gli interventi di piano, controlli effettuati.

## ALLEGATO 7

## REGOLAMENTO TIPO PER LA GESTIONE E LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI IN AMBITO CIMITERIALE FONTI NORMATIVE

- D. M. 25 maggio 1989 "Individuazione dei rifiuti ospedalieri da qualificare come assimilabili ai rifiuti solidi urbani"; \*\*
- DPR 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria"; \*\*
- DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 recante "attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi", come modificato dal DLgs 8 novembre 1997, n. 389, e come integrato dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 426;
- Atto di indirizzo e coordinamento della Conferenza dei Presidenti delle Regioni del 24 aprile 1998;
- Circolare 31 luglio 1998, n. 10 "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con DPR 10 settembre 1990, n.285: Circolare esplicativa".

### Art. 1

#### Finalita`

1. Il presente regolamento disciplina tutte le fasi della gestione dei rifiuti cimiteriali come definiti dall'art.7, comma 2 lett. f) DLgs22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, allo scopo di prevenirne e/o ridurne la produzione, limitarne la pericolosita`, ottimizzare tutte le fasi di raggruppamento, raccolta, deposito, trasporto recupero, riciclaggio e smaltimento finale, definendo altresì le forme preferibili di conferimento in modalita` differenziata di tutte le frazioni riciclabili potenzialmente prodotte all'interno dell'area cimiteriale.

2. La gestione dei rifiuti cimiteriali deve essere condotta garantendo un elevato livello di tutela dell'ambiente, delle condizioni igienico sanitarie e della salute pubblica, con particolare riferimento alle frazioni provenienti da esumazione ed estumulazione e che per la loro particolare natura necessitano di specifiche modalita` di gestione ai fini dello smaltimento.

### Art. 2

#### Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

- a) rifiuti cimiteriali: i rifiuti derivanti da esumazioni ed estumulazioni, nonche` degli altri rifiuti derivanti dalle attivita` svolte in ambito cimiteriale, come definiti dall'art. 7 comma 2 lett. f) del DLgs 22/97 e successive modificazioni e

integrazioni. In particolare, i rifiuti cimiteriali sono costituiti dalle seguenti frazioni:

1. resti mortali
  2. avanzi del corredo funebre derivanti da esumazioni ed estumulazioni
  3. parti di tumulo (o di cippi)
  4. rifiuti da offerte votive
  5. rifiuti di materiale inerte a base terrosa o lapidea
  6. altri rifiuti derivanti dalla gestione dell'ambito cimiteriale:
    - a. i rifiuti non pericolosi provenienti dalla gestione dei locali del cimitero e loro pertinenze;
    - b. i rifiuti provenienti dalla gestione e dallo spazzamento delle strade e dei vialetti del cimitero;
    - c. i rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione delle aree verdi, giardini e simili interne o a corredo dell'impianto cimiteriale.
- b) resti mortali: il risultato della completa mineralizzazione della salma. In particolare, per le salme inumate l'esito della trasformazione delle stesse allo scadere del turno almeno decennale di rotazione e, per le salme tumulate, l'esito della trasformazione, allo scadere delle concessioni ultraventennali, per effetto della corificazione;
- c) avanzi del corredo funebre derivanti da esumazioni ed estumulazioni:
- () assi e residui legnosi del feretro;
  - () componenti, accessori ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es. maniglie);
  - () residui di indumenti appartenuti alla salma, imbottiture e frazioni tessili similari posti a corredo funebre;
  - () altri resti biodegradabili inseriti nel cofano;
  - () residui metallici dalle casse (lamiera zincata e/o in piombo) eventualmente posti all'interno del feretro;
  - () altre componenti e/o accessori contenuti nelle casse utilizzate per l'inumazione e/o la tumulazione
- c) parti di tumulo (o di cippi): le porzioni lignee, materiali lapidei ornamentali e frammenti di materiali in laterizio, che costituivano la parte soprassuolo della sepoltura o l'apparato di chiusura del colombario, ivi comprese ghiaie, sassi, fiori o piante allevate in contenitore o in terra, scritte e parti di scritte poste ad ornamento delle lapidi;
- d) rifiuti da offerte votive: resti di fiori recisi, fiori e piante in contenitore, fiori e piante allevate in terra, corone, cuscini, mazzi di fiori, lumi, candele ed in genere

tutto cio` che e` offerto periodicamente alla memoria della salma e non costituisce impianto stabile del tumulo e corredo della salma;

- e) rifiuti di materiale inerte a base terrosa o lapidea: materiali lapidei provenienti da lavori edili di costruzione o ristrutturazione di manufatti cimiteriali ed altri materiali inerti provenienti dall'attivita` di demolizione di tumuli, colombari od ossari.

#### Art. 3

##### Esclusioni

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento "i resti mortali" in quanto disciplinati ai sensi del DPR 10 settembre 1990, n.285.1

#### Art. 4

##### Rapporti con altre norme

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento, a tutte le attivita` di deposito temporaneo, raccolta, riciclaggio, recupero, smaltimento dei rifiuti da esumazione ed estumulazione, nonche` degli altri rifiuti derivanti dall'ordinario svolgimento delle attivita` cimiteriali si applicano, in relazione alle specifiche tipologie, le norme regolamentari e tecniche attuative del D. Lgs 22/97 che disciplinano la gestione dei rifiuti.

2. In ogni caso, tutte le fasi del trasporto dei rifiuti cimiteriali, pericolosi e non, debbono avvenire nel rispetto della normativa inerente l'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonche` di tutte le altre norme vigenti in materia.

#### Art. 5

##### Attivita` di gestione dei rifiuti da esumazione e estumulazione

1. I rifiuti da esumazione ed estumulazione definiti al precedente art. 2 lett. a), n. 2 debbono essere raccolti separatamente dalle altre tipologie di rifiuti cimiteriali.
2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 2 lett. a), n. 2 nonche` qualunque altro oggetto venuto a contatto con la salma, durante la fase di raccolta e trasporto, dovranno essere confezionati in appositi sacchi a perdere, muniti di idonea chiusura e di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'ambito cimiteriale.

Sugli appositi sacchi dovra` essere apposta la dicitura "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione".

Il confezionamento deve essere effettuato a bordo scavo.

3. Il deposito temporaneo, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'art. 6, comma 1 lett. m) del DLgs 22/97, nonché il deposito preliminare alle attività di smaltimento, come definito al punto D15 dell'allegato B del medesimo decreto, dei rifiuti di cui al presente articolo, deve essere effettuato in porzioni confinate dell'area sottoposta al vincolo cimiteriale individuate dal Comune e indicate con apposita segnaletica.

Le aree di deposito temporaneo e/o stoccaggio provvisorio debbono essere concepite e gestite con lo scopo di ottimizzare le operazioni preliminari ritenute necessarie per assicurare efficacia ed efficienza alle fasi della successiva raccolta e trasporto.

Durante le operazioni di deposito, stoccaggio e movimentazione ai fini della raccolta e trasporto i rifiuti da esumazione ed estumulazione debbono essere contenuti negli appositi sacchi a perdere, prelevati e conferiti ai mezzi di raccolta assicurandone l'integrità.

4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati a smaltimento finale mediante termodistruzione in impianti autorizzati, fatto salvo quanto indicato ai comma successivi.

5. Nella gestione dei rifiuti di cui al presente articolo deve essere favorito il recupero delle frazioni metalliche costituite da lamiere in zinco e piombo componenti il feretro.

In tal caso il rifiuto da avviare a recupero deve essere disinfettato, imballato e posto in stoccaggio all'interno dell'area cimiteriale specificamente adibita al deposito dei rifiuti di esumazione ed estumulazione.

6. Le attività e modalità di recupero delle frazioni metalliche sono quelle consentite dalla normativa tecnica e regolamentare emanata con DM 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 6

Altri rifiuti derivanti dall'attività cimiteriale

1. I flussi di rifiuti derivanti dalla ordinaria gestione dei locali e delle pertinenze del cimitero (art. 2, lett. a), n. 4 e n. 6) devono essere raccolti con modalità differenziata mediante appositi contenitori localizzati a cura e spese del gestore del cimitero. Rimane vietata la raccolta in forma indifferenziata.

2. Il gestore ha l'obbligo di organizzare servizi di raccolta

differenziata delle frazioni riciclabili all'interno del perimetro cimiteriale.

In particolare dovranno essere organizzati sistemi di raccolta differenziata delle seguenti tipologie e flussi prioritari di rifiuti riciclabili:

- () carta e cartone;
- () sfalci, potature e scarti vegetali;
  
- () vetro;
- () contenitori in plastica per liquidi ed altri imballaggi in plastica;
- () frazioni di metallo o leghe (es.: vasi, accessori, ecc.)

3. I rifiuti inerti di natura lapidea (art. 2, lett. a) n. 3 e n. 5) e le terre di scavo, purché non pericolose, possono essere riutilizzati all'interno dell'area cimiteriale oppure avviati in idonei impianti di riciclaggio o, in alternativa, avviati a smaltimento in discarica di seconda categoria tipo A.

#### Art. 7

##### Altre disposizioni

1. Al fine di ridurre la quantità dei rifiuti da smaltire e di semplificare la gestione dei residui, in ottemperanza alle norme di legge sopra richiamate, il Sindaco con propria ordinanza può prescrivere quanto segue:

- le risulteranno dalla manutenzione del verde cimiteriale, gli avanzi e gli scarti dei fiori e delle piante che ornano i feretri, le fosse ad inumazione e le salme tumulate, le foglie secche, anziché essere avviate a smaltimento come rifiuti possono essere utilizzate come materiale utile al fine di preservare la fertilità del suolo e, convenientemente sfibrate in area cimiteriale specifica, essere utilizzate dall'ente gestore per la produzione di terriccio da riutilizzare per l'allevamento di piante da destinare al cimitero.

2. Questa lavorazione interna alla struttura cimiteriale è alternativa al conferimento della biomasse a rifiuto e consente di ridurre significativamente i rifiuti da smaltire.

#### ALLEGATO A

##### CODICI CER DEI RIFIUTI PRODOTTI IN AREA CIMITERIALE

#### ALLEGATO 8

Valori limite per i terreni in funzione dell'uso agricolo od assimilabile

